

L'esame dei fidanzati: disciplina e problemi

di Paolo Bianchi

Non molto tempo addietro, un giudice ecclesiastico da me conosciuto, mi rivolse un discorso di questo tenore: «Come sai, io sono anche parroco. Ebbene, quando svolgo con i nubendi l'esame dei fidanzati, cerco di chiedere il meno possibile e di accontentarmi della prima risposta che mi danno. Capirai: se dovessi indagare più a fondo, emergerebbero i problemi e molti matrimoni non sarebbero nemmeno da celebrare». Di fronte alla mia meraviglia nonché all'osservazione che in tal modo si viene meno al proprio dovere e ci si rende corresponsabili di un'eventuale scelta sbagliata dei fidanzati, il collega confermò la sua posizione. Ho riflettuto molto su questo colloquio. Da un lato, posso ben comprendere (seppure non giustificare) la fatica di un pastore, per il quale i colloqui di ammissione ai sacramenti si sono progressivamente trasformati da una gioia in una fonte di ansia e di difficoltà; dall'altro, non riesco ad accettare sia quella che mi appare l'irrazionalità di tale posizione rinunciataria sia anche l'immagine di Chiesa che essa media: una Chiesa, cioè, che si limita ad accontentare i bisogni religiosi immediati delle persone senza sforzarsi di educarle e di metterle a confronto con l'oggettività della dottrina cattolica.

Per questo, ho accettato di scrivere di nuovo¹ sul tema dell'esame dei fidanzati. Seppure molti convincimenti in merito siano rimasti invariati, può essere utile riprendere quelli di maggiore importanza, anche alla luce di rilevanti determinazioni di diritto particolare nel frattempo intervenute². Dopo un accenno al contesto giuridico e pa-

¹ Cf P. BIANCHI, *La preparazione al matrimonio, oggi, in Italia*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 1 (1988) 79-94, ed in particolare 86-87; ID., *Nullità del matrimonio e difetti nella sua preparazione*, *ibid.*, 126-132, ed in particolare 129-132.

² Cf in modo particolare i due decreti generali della CEI: *Decreto generale sul matrimonio canonico* [= DGMC], promulgato il 5 novembre 1990 ed entrato in vigore il 17 febbraio 1991; *Decreto generale "Di-*

storale dell'esame dei fidanzati, si procederà a un'analisi dell'art. 10 DGMC, evidenziando quindi alcuni problemi giuridici peculiari che l'esame dei fidanzati solleva; infine, si sottoporrà ad analisi il formulario previsto per detto esame, prendendo spunto da esso per ribadire alcune avvertenze di carattere generale relative alla sua utilizzazione e per affrontare alcuni casi problematici che si potrebbero presentare proprio in occasione di tale esame.

Il contesto pastorale e normativo dell'esame dei fidanzati

L'esame dei fidanzati è sicuramente uno dei momenti più importanti della preparazione detta «immediata» al matrimonio. È noto come questa terminologia si sia imposta soprattutto a seguito dell'uso che ne fece l'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II successiva al Sinodo dei Vescovi sulla famiglia³, documento che ha distinto fra una preparazione remota, una prossima e una, appunto, immediata nel cammino dei nubendi verso il matrimonio. In questo documento pontificio non si tratta *funditus* dell'esame dei fidanzati; vi si fa un accenno nel contesto del discorso sulla preparazione immediata, nel senso che

«la preparazione immediata a celebrare il sacramento del matrimonio deve aver luogo negli ultimi mesi e settimane che precedono le nozze quasi a dare un nuovo significato, nuovo contenuto e forma nuova al cosiddetto esame pre-matrimoniale richiesto dal diritto canonico. Sempre necessaria in ogni caso, tale preparazione si impone con maggiore urgenza per quei fidanzati che ancora presentassero carenze e difficoltà nella dottrina e nella pratica cristiana».

Tale indicazione, quantitativamente ridotta ma pregnante (richiede infatti nuovo significato, nuovo contenuto e nuova forma dell'esame dei fidanzati), trova una concretizzazione nel Codice vigente, sotto forma di una norma che si potrebbe definire di rinvio. Il can. 1067, infatti, demanda alle Conferenze episcopali la redazione di norme in merito a molti adempimenti canonici da osservarsi prima della celebrazione delle nozze, in primo luogo proprio per quanto concerne l'esame dei fidanzati: «*Episcoporum conferentia statuat normas de examine sponsorum, [...] quibus diligenter observatis, parochus procedere possit ad matrimonio assistendum*».

sposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza», promulgato il 30 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 30 aprile 2000.

³ Cf *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 66.

Effettuato tale rinvio, il Codice non entra in ulteriori determinazioni relativamente all'esame dei fidanzati.

La Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto – seppure non immediatamente, in attesa di una prevista legislazione civile in merito ad alcuni profili concordatari del matrimonio, che è per il vero venuta a mancare – con il *Decreto generale sul matrimonio canonico*, entrato in vigore il 17 febbraio 1991. Dell'esame dei fidanzati e del suo contesto trattano l'art. 10 e la prima parte dell'art. 11. Appare opportuno riportare queste norme, evidenziandone – con una analisi seppure minimale – la struttura e i contenuti. In primo luogo il *Decreto generale* dichiara lo scopo, la *finalità* del detto esame: in una parola, esso è funzionale a garantire la libertà e la integrità del consenso, nonché la sua efficacia giuridica per assenza di impedimenti o condizioni:

«L'esame dei nubendi è finalizzato a verificare la libertà e l'integrità del loro [dei nubendi, *n. d. a.*] consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l'assenza di impedimenti o di condizioni» (art. 10 DGMC).

L'esame dei fidanzati, quindi, si pone sul piano degli strumenti; uno strumento tuttavia di peculiare rilievo sia per il fine cui è indirizzato, sia per il metodo secondo cui si svolge. Esso è infatti volto a sollecitare, all'interno di un franco dialogo, una esplicita presa di coscienza e di responsabilità da parte dei nubendi. In questi termini, esso chiama in causa quelle risorse di razionalità e di moralità che integrano le dimensioni più qualificate della persona. Proprio per quanto appena detto, il *Decreto generale* prosegue indicando alcune conseguenti *modalità* che debbono caratterizzare l'esame dei fidanzati:

«L'importanza e la serietà di questo adempimento domandano che esso sia fatto dal parroco con diligenza, interrogando separatamente i nubendi. Le risposte devono essere rese sotto vincolo di giuramento, verbalizzate e sottoscritte, e sono tutelate dal segreto d'ufficio» (art. 10 DGMC).

Come è facile notare, cinque sono le indicazioni metodologiche fornite relativamente allo svolgimento dell'esame, tutte indicate quali conseguenze della sua particolare importanza e serietà in vista della finalità strumentale sopra detta: a) in primo luogo viene richiesto un particolare atteggiamento soggettivo da parte di chi conduce l'esame: quello della *diligenza*. Tale concetto è usuale per indicare il senso di intelligente responsabilità con cui si debbono adempiere gli obblighi inerenti un ufficio commesso; un atteggiamento affatto diverso, quindi, da quello di un puro esecutore materiale, e che richiama piuttosto il senso

dell'onore nello svolgere il proprio dovere, nonché il rispetto e la preoccupazione per il bene delle persone a favore delle quali si svolge il proprio ufficio: non si dimentichi che l'analogia con la quale usualmente in sede civilistica ma anche canonica (come al can. 1284 § 1) si suole illustrare la debita diligenza è quella che fa riferimento all'atteggiamento proprio del «buon padre di famiglia»; b) la seconda indicazione è quella relativa al fatto che i nubendi devono essere interrogati *separatamente*: appare piuttosto evidente come ciò sia funzionale a garantire la piena libertà di espressione ad entrambi gli interessati; c) la terza regola è quella relativa al *giuramento*, segno della solennità dell'atto e garanzia della veridicità delle dichiarazioni rilasciate; d) il quarto requisito è quello della redazione scritta di un *verbale* dell'esame, verbale che naturalmente deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti: una prescrizione che mira a oggettivare (e a rendere quindi, se necessario in seguito, documentabile) l'accadimento di quell'esame ma soprattutto le intenzioni dichiarate dai nubendi nel corso di esso; e) la quinta indicazione è infine relativa al *segreto d'ufficio* cui sono assoggettate le risposte fornite in quella sede: si tratta infatti di un colloquio nel quale si entra (o, almeno, si dovrebbe entrare) piuttosto a fondo nelle convinzioni religiose dei due nubendi, nell'esplicitazione delle motivazioni che li guidano alle nozze, nell'analisi del modo in cui essi intendono impostare il proprio matrimonio, nella discussione delle eventuali perplessità o difficoltà che incidono sulla loro decisione. È del tutto doveroso che su argomenti tanto personali – e che in modo rilevante possono influire sulle decisioni e sul futuro della persona – sia garantito un riserbo particolarmente accurato. Sulle ultime quattro regole appena elencate si tornerà di nuovo più avanti. Per il momento, basti aver indicato il loro senso generale e il loro nesso con l'importanza dell'atto, del resto sottolineata dallo stesso *Decreto generale*.

Subito di seguito, questo passa a dare una indicazione relativa al *tempo* della sua effettuazione: «Di norma l'esame dei nubendi conclude la preparazione immediata al matrimonio e suppone la conclusione del corso per i fidanzati e l'avvenuta verifica dei documenti» (art. 10 DGMC). Tale indicazione relativa al momento in cui collocare, nel cammino di preparazione alle nozze, l'esame dei fidanzati (indicazione sulla quale pure si dovrà tornare) è seguita dalla puntualizzazione in merito a *due peculiari modalità* concrete di esecuzione dell'esame:

«Quando il parroco competente non può o incontra difficoltà a interrogare entrambi i nubendi, deferisce ad altro parroco il compito di interrogare uno dei contraenti, chiedendo che gli venga trasmesso in busta chiusa il verbale,

vidimato dalla curia diocesana, se il parroco appartiene a un'altra diocesi (cf can. 1070).

All'occorrenza è consentito al parroco di ricorrere ad un interprete, della cui fedeltà sia certo, e che non può essere, in ogni caso, l'altra parte contraente» (art. 10 DGMC).

Tali norme sono chiare e non richiedono alcuna illustrazione o giustificazione. Ad esse fa seguito la fissazione di un termine quanto alla *validità temporale* dell'esame dei fidanzati: «Il verbale dell'esame dei nubendi ha valore per la durata di sei mesi» (art. 10 DGMC).

La ragione di tale disposizione, del resto identica per altri documenti da prodursi ad uso matrimonio⁴, consiste nella saggia considerazione che il trascorrere del tempo può apportare dei fatti nuovi (per esempio un matrimonio celebrato nel frattempo, evidentemente non registrato su un certificato di battesimo molto risalente nel tempo), oppure una modifica nelle intenzioni o nelle condizioni in cui un determinato matrimonio viene affrontato (per esempio, il ripensamento di una delle parti, sulla base del quale si sviluppi un'azione minacciosa dell'altra parte o di terzi, attuata proprio affinché il progetto matrimoniale venga confermato). Da ciò la necessità che le intenzioni e condizioni secondo cui ci si appresta a celebrare le nozze vengano di nuovo dichiarate se le nozze stesse non sono state celebrate entro i sei mesi dall'esame precedente⁵.

Il primo paragrafo dell'art. 11 del *Decreto generale* esaurisce la trattazione circa l'esame dei fidanzati, offrendo una indicazione circa il *contesto* pastorale in cui esso deve essere collocato:

«Gli incontri personali del parroco con i nubendi non siano limitati a quelli necessari per l'esame. Affinché questo adempimento, in coerenza con la sua rilevanza giuridica, acquisti pieno significato pastorale, occorre che sia accompagnato da altri colloqui, soprattutto quando si tratta di fidanzati che ancora presentano carenze o difficoltà nella dottrina e nella pratica cristiana».

Si tratta di un'ovvia conseguenza della diligenza pastorale di cui si diceva più sopra. Si noti, inoltre, che l'aspetto giuridico e quello pa-

⁴ In particolare il certificato di battesimo (cf art. 7 DGMC).

⁵ Quanto al concreto computo dei sei mesi, esso andrà effettuato secondo le regole del can. 203 § 2, per le quali il giorno di inizio (che è poi quello della redazione del verbale dell'esame) del tratto di tempo non entra nel computo, mentre quello finale vi entra; quest'ultimo, poi, coinciderà con il giorno del mese dello stesso numero del primo giorno entrante nel computo, oppure con l'ultimo giorno del mese se il mese in cui il termine viene a scadenza manca del giorno dello stesso numero del giorno di partenza. Ad esempio: il verbale dell'esame dei fidanzati redatto il 14 maggio 2002, verrà a scadere (e a dover essere quindi rinnovato) se il matrimonio non sarà stato celebrato entro il termine del giorno 15 novembre 2002; quello redatto il 30 agosto 2002, scadrà il giorno 28 febbraio 2003 (dal momento che il mese di febbraio non ha il giorno del numero 31).

storale non vengono intesi come in contrapposizione reciproca, come purtroppo talvolta viene prospettato, per la verità più sulla base di facili suggestioni che di una rigorosa riflessione critica: l'aspetto giuridico, invece, viene proposto come una dimensione della cura pastorale, che evidentemente non può essere concepita in termini estemporanei e individualistici, ossia senza regole e senza preoccupazione per i riflessi comunitari delle decisioni sia dei singoli che dell'autorità.

In questo senso, appare assai utile considerare come un successivo documento della CEI, il *Direttorio di pastorale familiare*⁶, presenta l'esame dei fidanzati. Inquadrandolo nel tema più complessivo del rapporto e dei colloqui dei prossimi coniugi col parroco, il *Direttorio* precisa:

«Particolare cura sia riservata all'esame dei nubendi, il quale, di norma, conclude la preparazione immediata al matrimonio e suppone la conclusione dell'itinerario o corso per i fidanzati. Finalizzato a verificare la libertà e l'integrità del consenso, la volontà di sposarsi secondo la natura i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l'assenza di impedimenti e di condizioni, questo esame sia fatto dal parroco "con diligenza, interrogando separatamente i nubendi"⁷. Esso sia pure valorizzato e vissuto da parte del presbitero insieme con ogni fidanzato come momento significativo e singolare di discernimento sapienziale circa l'autenticità della domanda religiosa del matrimonio e la maturazione avvenuta soprattutto in ordine alla volontà di celebrare un patto coniugale come lo intende la Chiesa».

Senza voler indulgere alla mera suggestione verbale o allo sterile ossequio nei confronti delle espressioni di moda nel linguaggio ecclesiale di un determinato periodo, sembra che la presentazione dell'esame dei fidanzati come l'occasione di un serio discernimento circa l'autenticità della domanda di celebrazione religiosa del matrimonio colga ed esprima in maniera efficace e precisa allo stesso tempo lo scopo di questo adempimento.

Per concludere questa sommaria presentazione del dato normativo e prima di passare a un livello di analisi maggiormente approfondito, non resta che fare un cenno alla questione del *soggetto* cui è affidato l'esame dei fidanzati. L'art. 10 DGMC parla genericamente di «parroco» ovvero di «parroco competente»: tale soggetto va meglio individuato. La necessaria individuazione è operata dall'art. 4 DGMC, il qua-

⁶ CEI, *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia. Annunciare, celebrare, servire il "Vangelo della famiglia"*, Roma 1993, n. 66.

⁷ Il *Direttorio* fa espresso riferimento all'art. 10 DGMC.

le prevede che gli adempimenti preliminari alla celebrazione delle nozze siano di competenza del parroco del domicilio, di quello del quasi domicilio, oppure anche di quello della dimora protratta per un mese di ciascuno dei due contraenti, i quali possono liberamente scegliere a quale di essi rivolgersi. Come è evidente, si tratta dell'applicazione alla competenza per gli adempimenti preparatori del criterio dettato dal can. 1115 per l'individuazione della parrocchia di celebrazione del matrimonio. È tuttavia possibile che al parroco che cura la preparazione alle nozze e che quindi deve effettuare l'esame dei fidanzati non sia possibile interrogarli entrambi di persona, ad esempio per l'assenza di uno degli interessati. L'art. 10 DGMC dispone in questo caso che, in applicazione della possibilità più generale prevista al can. 1070, l'interrogatorio di quello dei nubendi che non può essere da lui interrogato venga deferito ad altro parroco, precisando altresì che il verbale dell'adempimento eseguito dovrà essere trasmesso in busta chiusa e con la vidimazione della curia diocesana, se destinato a diocesi diversa da quella in cui detto interrogatorio è avvenuto.

Analisi di alcuni problemi circa l'esame dei fidanzati

Nella sommaria presentazione dell'art. 10 del *Decreto generale sul matrimonio canonico* si è segnalata la necessità di riprendere alcune questioni. Esse concernono soprattutto alcuni aspetti, che potrebbero essere definiti di metodo, del colloquio in cui l'esame consiste: precisamente l'incontro separato coi fidanzati, il deferimento del giuramento, l'obbligo del segreto d'ufficio e, infine, il tempo in cui collocare questo adempimento.

L'interrogatorio separato

Sembra bene ribadire⁸ la necessità dell'*interrogatorio separato* dei nubendi. Procedere diversamente significa travisare completamente il senso del colloquio e, soprattutto, far venir meno la possibilità di esprimersi con libertà su questioni delicate: ad esempio circa il grado di spontaneità del proprio accesso al matrimonio, circa eventuali perplessità verso i suoi contenuti o verso l'altra parte, circa il timore che quest'ultima possa aver taciuto qualcosa di importante per

⁸ Cf P. BIANCHI, *Nullità di matrimonio e difetti...*, cit., pp. 130-131.

giungere alle nozze. Sembra evidente come la presenza dell'altro possa condizionare in modo assai rilevante la libertà di espressione. Né appare meritevole di attenzione l'argomento, piuttosto ingenuo, che i fidanzati a quel punto non avrebbero nulla da nascondersi. Tale argomento, peraltro solo parzialmente vero⁹, non può condurre a ignorare che nella realtà si verificano condizionamenti reciproci e ambientali; oppure che possono esservi fatti o anche solo dubbi e perplessità che si ha vergogna a rivelare persino di fronte al futuro coniuge: togliere la possibilità di manifestarsi con una persona, come il parroco, che – tenuta al segreto – possa consigliare, chiarire ed eventualmente aiutare, appare un'omissione gravemente imprudente. Del resto, in ogni altra occasione (e anche, se vogliono, con la presenza del sacerdote), i fidanzati hanno tutto l'agio di confrontarsi liberamente sul loro passato, sulle loro idee e progetti, sui punti non chiari o di non accordo fra loro. Che ci sia però un momento istituzionalizzato in cui hanno la possibilità di farlo individualmente con il rappresentante ufficiale della comunità ecclesiale che li deve ammettere alle nozze, sembra piuttosto ragionevole. Naturalmente, tale riserbo deve valere per tutto l'esame: personalmente ho avuto modo di trovarmi di fronte a presbiteri che affermavano di ascoltare i fidanzati separatamente solo sul punto della libertà della scelta nuziale, oppure su quello della sincerità nei confronti dell'altro su aspetti importanti della propria vita pregressa. Sommessamente, appare piuttosto arbitrario un simile modo di procedere né si scorge la ragionevole utilità di questa sorta di riservatezza, per così dire, attenuata e parziale.

Il giuramento

All'inizio dell'esame deve essere deferito il *giuramento*. Esso attesta la grande responsabilità del soggetto circa le proprie dichiarazioni e rappresenta una garanzia della loro veridicità: essendo infatti il giuramento l'invocazione di Dio quale testimone della sincerità di chi qualcosa afferma (cf can. 1199 § 1), la sua prestazione rafforza quella presunzione di credibilità che deve essere tributata alla persona che si esprime con la parola. Nel caso, si tratta di un giuramento di tipo assertorio, che ha come oggetto appunto la veridicità della dichiarazio-

⁹ Nel senso che c'è un limite alla manifestazione di sé nei confronti dei terzi, fosse anche la persona del futuro coniuge, naturalmente laddove si tratti di materie che non possano influire sullo sviluppo della vita coniugale, in merito alle quali sussiste un dovere di lealtà e di franchezza.

ne che si rende o che si è resa, non invece promissorio, che si verifica dove il soggetto intende rafforzare, appunto col giuramento, un obbligo che intende assumere.

La presunzione di veridicità che viene per così dire corroborata dal giuramento non diviene però per ciò stesso una presunzione cosiddetta assoluta, ovvero *iuris et de iure*. Tale ultimo tipo di presunzione si caratterizza per il fatto che – appunto in modo assoluto, indiscutibile – si presume la corrispondenza fra dichiarato e voluto (o, comunque, con la realtà effettiva), né si ammette prova diretta del contrario. L'unica possibilità che sussiste per rimuovere gli effetti della presunzione è quella denominata «prova indiretta», che comporta la dimostrazione della non sussistenza del fatto che dà origine alla presunzione medesima: in parole povere e in concreto, che non sia avvenuta la dichiarazione giurata, base di fatto della presunzione. Nel caso dell'esame dei fidanzati, pur essendo rafforzata dal giuramento, la presunzione di corrispondenza fra dichiarato e realtà effettiva resta una presunzione semplice, che ammette la prova diretta del contrario. È evidente che tale eventuale prova andrà esperita nel contesto di un processo giudiziario, ove si mettesse in discussione la validità del patto nuziale, sostenendo, per esempio, che, in difformità rispetto a quanto dichiarato, il soggetto si sia sposato sotto costrizione, abbia simulato il matrimonio oppure esclusa qualche sua finalità o proprietà essenziale, abbia perpetrato un inganno nei confronti dell'altro circa la propria personalità per assicurarsene il consenso. Come è noto, le dichiarazioni giurate delle parti possono avere un importante peso probatorio, addirittura pieno, laddove facessero difetto altri tipi di prova e a condizione che indizi, circostanze, referenze di credibilità avallino in modo completo dette dichiarazioni¹⁰. Ci si potrebbe trovare, quindi, di fronte a due giu-

¹⁰ Cf cann. 1536 § 2 e 1679. Si tratta di una problematica assai studiata, circa la quale può essere offerta qualche indicazione bibliografica maggiormente significativa, ordinandola cronologicamente: I. GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione. Factum, causae, remedia*, in «Periodica de re morali canonica liturgica» 58 (1969), specificamente pp. 687-694; I. ABBO, *Quaestiones quaedam circa probationes in causis matrimonialibus, ibid.*, 59 (1970) 3-20; L. DEL AMO, *La declaración de la parte sola y de suyo podrá constituir prueba plena?*, in AA.VV., *Ius populi Dei*, II, Romae 1972, pp. 667-706; P. FELICI, *Formalitates iuridicae et aestimatio probationum in processu canonico*, in «Communicationes» 9 (1977) 175-184; I. GORDON, *Novus processus nullitatis matrimonii: iter cum adnotationibus*, Romae 1983, nn. 88 e 143; F.G. MORRISSEY, *L'interrogation des parties dans les causes de nullité de mariage*, in AA.VV., *Dilexit iustitiam*, Città del Vaticano 1984, pp. 365-376; P. WIRTH, *Die Würdigung der Partei- und Zeugenaussagen im kirchlichen Ehenichtigkeitsverfahren*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 156 (1987) 95-120; P. BIANCHI, *È più facile, col nuovo Codice di diritto canonico, dimostrare la nullità di un matrimonio? I cann. 1536 § 2 e 1679*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 3 (1990) 394-410; M.F. POMPEDDA, *Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nella nuova giurisprudenza della Rota Romana*, in «Ius Ecclesiae» 5 (1993) 437-468; R.L. BURKE, *La confessio iudicialis e le dichiarazioni giudiziali delle parti*, in AA.VV., *I mezzi di*

ramenti resi dalla stessa persona ma con contenuti esattamente contrari: per esempio, il soggetto potrebbe avere dichiarato in sede di esame di fidanzati di accettare il compito della generazione e dell'educazione dei figli, mentre in giudizio potrebbe al contrario sostenere di avere escluso la generazione della prole. Una delle due affermazioni è verosimilmente falsa, dal momento che una persona non può contemporaneamente volere e disvolere lo stesso oggetto. Sorge quindi il delicato problema di quale giuramento ritenere corrispondente alla verità. Certamente il primo giuramento prestato, quello all'esame dei nubendi, non va sottovalutato e anzi normalmente le dichiarazioni rese in quella sede vengono acquisite agli atti e contestate all'interessato in sede di deposizione giudiziale, soprattutto se in quest'ultima egli affermi il contrario. Tuttavia, è chiaro che non ci si potrà arrestare alla mera precedenza cronologica per dirimere la questione, ma che si dovrà attuare uno sforzo di comprensione profonda del caso, onde discernere quale delle due dichiarazioni contrastanti meriti maggiore fiducia. Per guidare tale operazione di comprensione non c'è una regola di carattere generale, che esenti da un'oculata prudenza e da una ragionevole discrezionalità di valutazione: occorrerà quindi soppesare tutte le circostanze del caso, per orientarsi circa quale delle due dichiarazioni giurate preferire. Fra le dette circostanze si possono, a titolo d'esempio, annoverare: dichiarazioni rese a terzi all'epoca delle nozze circa le proprie effettive intenzioni matrimoniali; l'accertamento di un motivo che potrebbe aver spinto ad agire in un senso piuttosto che in un altro; la ricostruzione delle condotte abitualmente tenute dal soggetto, onde verificare se siano più compatibili con l'una o con l'altra delle tesi in contrasto¹¹. Non va peraltro dimenticata l'importante regola processuale che prevede che, nell'impossibilità di raggiungere la certezza morale circa quale tesi preferire, occorre decidere in sen-

prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale, Città del Vaticano 1995, pp. 15-30; M.P. HILBERT, *Le dichiarazioni delle parti nel processo matrimoniale*, in «Periodica de re canonica» 84 (1995) 735-755; M. MONIER, *La valeur de preuve à accorder aux déclarations des parties dans un procès matrimonial*, in «L'Année Canonique» 38 (1996) 141-150; S. MARGELIST, *Die Beweiskraft der Parteiaussagen in Ehenichtigkeitsverfahren* [Tesi Gregoriana 14], Roma 1997; P. BIANCHI, *Le prove: a) dichiarazioni delle parti; b) presunzioni; c) perizie*, in AA.VV., *I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale. XXIV Incontro di Studio. Villa Luzzago - Ponte di Legno (BS), 30 giugno - 4 luglio 1997*, Milano 1998, soprattutto pp. 80-90; M.J. ARROBA CONDE, *Il valore di prova delle dichiarazioni giudiziali delle parti nelle cause di nullità matrimoniale*, estratto da «Rivista diocesana torinese» 2000, pp. 19-43; cf anche gli atti (di prossima pubblicazione) del convegno tenuto sul tema presso l'Università di Verona nel maggio 2001, con gli interventi di S. Gherro, J.M. Serrano Ruiz, F.S. Salerno, J. Llobell, T. Bertone.

¹¹ In buona sostanza, si può dire che le regole di verifica coincidono con gli schemi probatori (praticati con le dovute intelligenze ed elasticità) normalmente utilizzati per valutare il motivo di nullità che si ipotizza possa essersi verificato.

so contrario alla domanda giudiziale dell'attore (cf can. 1608 § 4); una regola che viene espressamente ribadita per quanto concerne la materia matrimoniale (cf can. 1060), nel senso che in caso di ragionevole dubbio circa la fondatezza della pretesa nullità prevale il valore del matrimonio, istituto che gode del favore del diritto.

Il segreto d'ufficio

I contenuti dell'esame dei fidanzati e il verbale in cui essi sono oggettivati sono, come ricordato, sottoposti al *segreto d'ufficio*. Tale segreto obbliga colui che ha svolto l'esame e anche colui che è responsabile della conservazione del verbale dell'esame medesimo, ossia il responsabile dell'archivio, parrocchiale o diocesano, in cui esso è custodito. Tale obbligo urge nei confronti dei terzi, sia persone fisiche sia istituzioni, che non siano autorizzate a venire a conoscenza di quei contenuti e in possesso di quel verbale. Sembra ragionevole pure sostenere che, per sé, il segreto d'ufficio copra le dichiarazioni rilasciate da ciascuno dei nubendi in sede di esame dei fidanzati anche in rapporto all'altra parte: ossia, che quanto detto dal fidanzato debba restare segreto per la fidanzata e viceversa. Infatti, se, come afferma il citato *Decreto generale* della CEI in materia di tutela della buona fama e della riservatezza, richiamando il can. 487 § 2,

«chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano» (art. 2 § 5, 1° comma),

è tuttavia anche vero, come il medesimo *Decreto generale* puntualizza, che dall'esercizio di tale diritto

«sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela» (art. 2 § 5, 2° comma).

Pertanto, anche ciascuno dei due nubendi non ha titolo a conoscere quali siano state le dichiarazioni rese dall'altro in sede di esame e neppure a ottenere copia del verbale dalla quale risultino le risposte rese dall'altra parte nel corso del suo interrogatorio.

Sul tema del segreto d'ufficio, è opportuno svolgere due altre considerazioni. In primo luogo: si è detto che non hanno titolo a cono-

scere i contenuti dell'esame soggetti che non siano autorizzati. Ma chi sono i soggetti autorizzati? Certamente l'Ordinario del luogo, relativamente all'esercizio di quella funzione di vigilanza sull'attività pastorale che gli è propria. Altrettanto certamente il tribunale ecclesiastico, laddove investito di una questione, per esempio matrimoniale, che renda necessaria l'acquisizione di quei documenti e informazioni. La buona fama e l'intimità personale sono protette nell'ordinamento canonico da lesioni illegittime (cf can. 220); le attività amministrativa e giudiziaria accennate sono però del tutto legittime e anzi chi le conduce ha il diritto/dovere di acquisire tutti quei mezzi di informazione che siano leciti e utili per il conseguimento dello scopo istituzionale lui affidato (cf cann. 50 e 1527 § 1). Anzi, ragionando per analogia con quanto prescritto per le testimonianze rese in giudizio (cf can. 1548 § 2), si deve concludere che il soggetto pubblico tenuto al segreto d'ufficio (colui che ha eseguito l'esame o che anche solo ne conserva il verbale) non ha bisogno di alcuna autorizzazione o liberazione dal segreto da parte dei diretti interessati per esibire ai soggetti legittimati il verbale dell'esame dei fidanzati o per riferire di quanto detto e avvenuto in quel colloquio. Del resto, si tratta appunto di un segreto d'ufficio, imposto cioè dalla legge e non già richiesto dagli interessati e, nemmeno, assimilabile a quel segreto che si connette con la prestazione di una attività libero professionale.

La seconda considerazione concerne la possibilità, per chi conduce l'esame, di verificare con uno dei nubendi quanto detto dall'altro. Si ponga – per meglio intendere – il seguente caso. La fidanzata confida al parroco: «Il mio fidanzato dice che da me non vuole figli». Cosa può fare il parroco? Può contestare questa dichiarazione al fidanzato, chiedendogli se corrisponde a verità quanto detto dalla fidanzata e quale sia la ragione della sua eventuale volontà contraria alla prole? Nel dubbio che ciò sia possibile, può apparire prudentiale seguire questa prassi: il parroco dovrebbe convocare il fidanzato informandolo che, nel colloquio con la fidanzata, è emersa una circostanza seria che non consente di procedere verso il matrimonio; dovrebbe dare inoltre un termine perché i due possano chiarirsi e invitarli a tornare alla scadenza del termine portando le conclusioni del suggerito chiarimento. In questa sede, laddove il problema (da riprendersi in colloqui sia individuali sia comuni del parroco con i nubendi) non appaia risolto, il parroco dovrebbe deferire la questione all'Ordinario del luogo, che potrebbe spingere a un livello ulteriore l'analisi del caso, operando le dovute verifiche e contestazioni delle rispettive dichiara-

zioni. In ogni modo, cioè anche laddove la difficoltà appaia risolta e si proseguano i preparativi per le nozze, è bene che il parroco allegghi alla pratica prematrimoniale un'accurata relazione di quanto avvenuto, *ad futuram rei memoriam*.

Il tempo dell'esame

Un'ultima questione che si intende riprendere è quella connessa al *tempo* più opportuno per la collocazione dell'esame dei fidanzati all'interno del cammino di preparazione al matrimonio. A questo proposito, non si può non richiamare anzitutto il dato già evidenziato nei documenti sopra riportati, ossia che la collocazione temporale proposta è piuttosto avanzata nell'arco di detto cammino, essendo l'esame da svolgersi al termine del corso di preparazione dei fidanzati e terminata la raccolta dei documenti. Stante ciò e stante anche l'indicazione normativa circa la validità di sei mesi della raccolta documentale e del verbale dell'esame (prescrizione peraltro ragionevole, in base agli argomenti più sopra analizzati, ma che istituisce un limite cronologico preciso), ci si potrebbe interrogare se non sia opportuno – pur rimanendo all'interno dei termini normativamente previsti – anticipare il più possibile l'effettuazione dell'esame. Ciò per la semplice ragione che, avvicinandosi troppo alla data di celebrazione delle nozze, quando tutti i preparativi sono ormai perfezionati, l'influsso dell'aspettativa familiare e l'oggettivo peso sociale ed economico dei preparativi medesimi potrebbero trasformarsi in una circostanza fortemente condizionante la libertà di espressione dei nubendi in sede di esame. Si tratta, come è facile comprendere, di un rischio non del tutto eliminabile; tuttavia, il non collocare l'esame in epoca assai ravvicinata alla celebrazione delle nozze potrebbe in qualche misura ridurlo. Inoltre, sempre nell'ottica di ovviare il più possibile a detto pericolo, si potrebbe pensare di valorizzare in tal senso la cosiddetta «domanda di matrimonio», che alcune normative diocesane prevedono di indirizzare al parroco all'inizio del cammino di preparazione prossimo e immediato alle nozze. Soprattutto se tale domanda non fosse ridotta alla compilazione di un modulo anonimo e fortemente condizionante le risposte, ma fosse liberamente stesa dagli interessati – a seguito di un confronto tra loro e dopo i primi contatti con il parroco – essa potrebbe forse servire a far subito emergere eventuali punti critici circa le condizioni o le intenzioni dei nubendi, sui quali utilmente lavorare nel prosieguo della preparazione alle nozze.

Analisi del formulario dell'esame dei nubendi. Avvertenze, contenuti, problemi

In quest'ultima parte del lavoro si intende prendere in considerazione il formulario in uso per l'esame dei fidanzati, un formulario che, a seguito del *Decreto generale sul matrimonio canonico* già richiamato, è stato tendenzialmente uniformato in tutta la nostra nazione¹². Dopo alcune premesse circa le modalità della sua utilizzazione, si prenderanno in considerazione le domande in esso proposte, onde evidenziare quali esigenze esse si prefiggano di tutelare. Nel corso di detta analisi, si affronteranno anche tre problemi che in quella sede si possono presentare all'esaminatore, scegliendoli fra quelli che oggi sembrano proporsi con maggiore frequenza: la dichiarata mancanza di fede religiosa, la presenza di problemi di carattere psicologico in uno o in entrambi i nubendi, la esternazione di una mentalità divorzistica.

Premesse

Tre *premesse* si ritiene importante sviluppare relativamente alle modalità di redazione del verbale dell'esame dei fidanzati.

Come già più volte si è messo in evidenza, l'esame consiste in un dialogo, particolarmente solenne e impegnativo. Il dialogo comporta la presenza di due protagonisti e, normalmente, la posizione di domande (da parte di uno di essi o reciprocamente) e l'offerta di risposte da parte dell'interrogato. Se così stanno le cose, è molto importante che nel corso del dialogo siano effettivamente poste delle *domande* e che esse siano chiare, ossia identificabili come tali e adattate alla capacità di comprensione dell'interlocutore dal quale si sollecita una risposta. Se la domanda non è chiara nei termini detti e se l'interrogato non è messo in condizione di esprimersi su quanto corrisponde alle sue più profonde intenzioni, non si avrà un dialogo, bensì un monologo dell'esaminatore, che finirà per verbalizzare come risposte quanto

¹² Ci si esprime in questi termini in quanto lo schema di questionario divulgato a seguito del DGMC non risulta avere un valore propriamente vincolante, bensì solo indicativo di come potrebbe essere impostato il colloquio di esame dei fidanzati. È quindi evidente – per quanto detto schema abbia finito, a quanto si sa, per imporsi di fatto nella prassi – che esso potrebbe essere elaborato a livello diocesano, rendendolo ancora più chiaro ed efficace. Una ricerca di eventuali adattamenti a livello italiano o anche nell'ambito di altre Conferenze episcopali nazionali potrebbe essere in questo senso molto utile, ma evidentemente sfugge ai limiti del presente articolo. Peraltro, non mancano studi di valenti canonisti in merito agli adattamenti locali della normativa inerente la preparazione al matrimonio: cf, per esempio, F.R. AZNAR GIL, *La atención pastoral prematrimonial: algunas reflexiones críticas sobre su regulación y práctica en las diócesis españolas*, in «Revista española de derecho canónico» 57 (2000) 488-518.

è solo la proiezione di che cosa immagina l'interrogato voglia e debba dire. Per rispondere, infatti, su questioni così delicate e personalmente coinvolgenti quali quelle sollevate da molti degli interrogativi del formulario, occorre del tempo, né la risposta può essere data immediatamente e in modo univoco, come in un *quiz* nozionistico. L'interrogato avrà quindi bisogno di tempo (e talvolta anche di un aiuto «maieutico», per quanto fedele al suo pensiero e svolto sempre in un contesto di rispetto e cordialità) per riuscire a esprimere in modo davvero compiuto la sua risposta.

Una seconda premessa concerne il modo di *verbalizzazione* delle risposte fornite: tale verbalizzazione dovrebbe essere moderatamente estesa e riflettere il più possibile le stesse parole del dichiarante. In questo senso, non credo di dovermi discostare da quanto scritto già una dozzina di anni fa:

«I “sì” e i “no” che si trovano abitualmente nei verbali di interrogatorio sono senza dubbio sufficienti da un punto di vista formale (ai fini dell'ammissione al matrimonio), ma non offrono alcuna possibilità di penetrazione e di ricostruzione degli intendimenti del soggetto. A questa estrema concisione invitano però purtroppo gli stessi moduli normalmente in uso nelle varie diocesi: lo spazio per la verbalizzazione delle risposte dei fidanzati è veramente molto esiguo»¹³.

Lo spazio, anche nei moduli rinnovati, resta piuttosto scarso, cosa che forse si potrebbe in parte ovviare non riportando per due volte le domande su due fogli affiancati (come è ora) ma ponendole in un'unica colonna centrale, a sinistra e a destra della quale verbalizzare poi le risposte dei nubendi. Va sottolineato, in ogni modo, che non è tanto l'ampiezza delle risposte ciò che conta, quanto il loro coincidere con quanto effettivamente dichiarato dall'interessato: spesso si leggono nei verbali acquisiti in giudizio risposte sì relativamente ampie dei fidanzati, ma anche perfettamente uguali e redatte in un linguaggio che si potrebbe definire «ecclesiastichese», il che fa subito comprendere come si sia verificato un eccessivo filtro da parte dell'interrogante e verbalizzante. Per analogia, ci si dovrebbe ispirare, nella redazione di questo verbale, alla norma dettata dal Codice in tema di verbalizzazione giudiziaria, che prescrive come essa debba riferire «*ipsa editi testimonii verba*» almeno per quanto concerne l'oggetto principale della questione (can. 1567 § 1).

¹³ P. BIANCHI, *Nullità di matrimonio e difetti...*, cit., p. 131.

Un'ultima premessa riguarda l'opportunità, più sopra già ricordata, di aggiungere all'esame dei fidanzati (e comunque al fascicolo matrimoniale) delle *note*, laddove nello svolgimento della pratica emergano difficoltà peculiari, soprattutto se inerenti circostanze che potrebbero porre in dubbio non solo il positivo sviluppo dell'unione coniugale, ma persino la stessa validità del matrimonio. Ad esempio: timori prima dichiarati e poi ritrattati; intenzioni eterodosse esternate e poi corrette di fronte alla manifestata impossibilità di procedere da parte del parroco; circostanze che, ancorché apparentemente chiarite, possono lasciare qualche perplessità, quali relazioni sentimentali parallele al fidanzamento; difficoltà intervenute nello stesso per uso di sostanze, gioco d'azzardo o altre abitudini voluttuarie potenzialmente molto pericolose per la vita familiare. Tali annotazioni del parroco potranno rivelarsi assai utili eventualmente in sede di giudizio, anche solo per confermare una situazione di fatto problematica al tempo delle nozze, esposta da una delle parti.

Analisi del formulario

Passando all'*analisi del formulario* proposto per l'esame dei fidanzati, si deve anzitutto rilevare che esso è contenuto in un foglio unico, ripiegato in modo da costituire quattro facciate: esso costituisce il Modello I della modulistica in uso e ha come suo titolo *Posizione matrimoniale*. Tale foglio funge normalmente anche da contenitore (a modo della copertina di un fascicolo) di tutto quanto concerne la singola pratica matrimoniale. L'esame vero e proprio è preceduto da una sezione in cui devono essere registrate le generalità dei fidanzati e da un'altra sezione che presenta un elenco dei documenti da acquisire (alcuni necessari, altri eventuali), facilitando così la possibilità di una loro più ordinata raccolta; è seguito poi da una sezione concernente altri adempimenti (modalità di preparazione alle nozze e indicazione delle due possibili dichiarazioni supplementari che è possibile inserire nell'atto di matrimonio¹⁴) e da una sezione in cui registrare alcuni dati sulla celebrazione del matrimonio e sulla sua eventuale trascrizione agli effetti civili.

L'esame vero e proprio, dopo una parte introduttiva nella quale devono risultare le modalità secondo le quali l'interrogante ha ricono-

¹⁴ Si tratta della scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni e del riconoscimento di un figlio naturale avuto in precedenza dalla comparte.

sciuto l'interrogato, nonché la prestazione del previsto giuramento, si suddivide in tre sezioni. La prima sezione ha come titolo *Stato libero* e consta di due sole domande:

- «1. Dopo il compimento dei sedici anni ha dimorato per più di un anno in un'altra diocesi? Dove?
2. Ha mai contratto matrimonio, anche solo civile? Quando e con chi? Come è cessato questo vincolo? Ha avuto figli?».

Queste domande hanno appunto lo scopo di accertare lo stato libero dei nubendi, ossia l'assenza di un vincolo matrimoniale che impedisca, ai sensi del can. 1085 § 1, il sorgere di quello che si sta preparando. Come richiama la nota 6 presente nel formulario:

«Le domande riguardanti lo stato libero non si devono mai tralasciare. Le risposte date valgono come giuramento suppletorio, quando non sia possibile avere la prova testimoniale di stato libero. Si ricordi, comunque, che, quando il/la fidanzato/a dopo i 16 anni di età ha dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui ha il domicilio, il parroco, che fa l'istruttoria matrimoniale, deve accertare lo stato libero mediante l'esame di due testi idonei» (cf art. 9 DGMC).

Vale la pena, a proposito dell'accertamento dello stato libero, effettuare una puntualizzazione derivante dalla constatazione che alcuni presbiteri non hanno forse (più) le idee del tutto chiare proprio in merito al concetto di stato libero. Capita infatti che ci si trovi davanti a istruttorie matrimoniali portate a compimento fino in pratica alla vigilia del matrimonio sulla base di presupposizioni erranee circa lo stato libero delle parti, ad esempio ritenendo che il matrimonio (civile o anche celebrato nella forma religiosa loro propria) di due non battezzati, oppure il matrimonio civile di un battezzato acattolico occidentale vengano effettivamente sciolti mediante il divorzio civile o che addirittura non siano validi in quanto non celebrati «nella Chiesa (cattolica)». Evidentemente (forse anche per la confusione che in materia oggi sussiste) tali presbiteri dimenticano la dottrina cattolica sul matrimonio come istituto naturale e sulla indissolubilità che per sé caratterizza ogni matrimonio valido, comunque celebrato. Se per un cattolico latino¹⁵ la celebrazione solo civile di un matrimonio non dà vita a un vincolo valido, per i battezzati acattolici e per i non battezzati la celebrazione di un

¹⁵ Salvo l'abbandono con atto formale della Chiesa cattolica: cf can. 1117.

matrimonio secondo la forma cui essi sono tenuti (civile o religiosa che sia) produce un vincolo valido e per sé indissolubile, che non viene eliminato da un successivo divorzio civile o da qualsiasi provvedimento analogo. I pastori non dovranno dimenticare ciò, per non causare con comportamenti superficiali gravi incomodi alle persone¹⁶ e, invece, per suggerire loro i comportamenti pastoralmente più pertinenti, quali, ad esempio la procedura di scioglimento di un matrimonio non sacramentale *in favorem fidei*¹⁷.

La seconda sezione del formulario dell'esame dei fidanzati ha come titolo *Consenso matrimoniale*. Si tratta della sezione di maggiore importanza, dove l'indagine è certo più difficile, poiché entra a confronto con la libertà e con le intenzioni delle persone, e anche più complessa, in quanto valutare appunto il grado di libertà e le intenzioni degli individui è un'impresa assai delicata. Questa sezione abbraccia otto domande, dalla 3 alla 10: occorre analizzarle per evidenziare le esigenze che si propongono di conseguire e per affrontare i problemi peculiari cui si accennava più sopra.

a) La domanda 3 affronta quella che si potrebbe chiamare la *consapevolezza religiosa* in materia di matrimonio. Recita:

«3. Perché sceglie di sposarsi in chiesa? Crede nel matrimonio come sacramento? Ha qualche difficoltà nell'accettare l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio? Quale?».

A tale quesito deve essere fatta più di una annotazione. A una prima impressione, l'articolata domanda potrebbe sembrare equivoca, scivolando dalla questione dell'accettazione della dimensione sacramentale del matrimonio a quella dell'accettazione dei suoi contenuti essenziali, in merito ai quali vi sono pure quesiti specifici più oltre. Si deve tuttavia ritenere che detta equivocità non sia così evidente: infatti, secondo la dottrina comune, per un battezzato l'intenzione necessaria e sufficiente (seppure naturalmente sia auspicabile qualcosa di più rispetto a questo minimo) per celebrare un valido matrimonio consiste nel possedere l'intenzione generale di fare ciò che la Chiesa inten-

¹⁶ Si intende appunto l'avanzata preparazione di un matrimonio canonico che non potrà essere celebrato o che dovrà per lo meno essere differito fino all'acquisizione dell'effettivo stato libero.

¹⁷ Cf le norme rinnovate, di recente promulgazione, emanate dalla Congregazione per la dottrina della fede il 30 aprile 2001. Né, al momento dell'eventuale ammissione al nuovo matrimonio, andranno dimenticate le licenze da acquisirsi ai sensi del can. 1071 § 1, 2°-3°, come pure la licenza prevista per il matrimonio misto (cf can. 1124) e la dispensa per quello interreligioso (cf can. 1086 § 1).

de per matrimonio, intenzione che comunemente si ritiene coincidere con l'accettazione (o, al minimo, con la non positiva esclusione) di quella che si suole definire la struttura «naturale» del matrimonio medesimo. Per questo, nel battezzato che possiede quella intenzione è presente pure un'intenzione sacramentale implicita, un'intenzione che la Chiesa riconosce – alle condizioni appena dette – anche in coloro che non ne hanno una esplicita; laddove invece la stessa struttura «naturale» del matrimonio venisse posta in discussione, non si potrebbe riconoscere nemmeno quella intenzione sacramentale implicita.

La seconda annotazione concerne il fatto che la presente questione avrà un significato soprattutto per dei battezzati, e per quei battezzati le cui confessioni considerano il matrimonio un sacramento. Per dei non battezzati il discorso appare invece piuttosto fuori luogo, in quanto il loro matrimonio con la parte cattolica non sarà comunque sacramento: non ha alcun senso quindi accettare o escludere ciò che non sussiste. Per i battezzati di quelle confessioni acattoliche che non riconoscono la sacramentalità del matrimonio, il discorso potrebbe avere pure poco rilievo, almeno da un punto di vista soggettivo: infatti, per quanto il loro matrimonio con un cattolico sia oggettivamente un sacramento, per essi soggettivamente tale dimensione è priva di rilievo in quanto per la loro confessione (della quale si deve supporre condividano i contenuti), appunto, il matrimonio sacramento non è. Non è tuttavia da escludersi la possibilità che essi prestino attenzione alla dimensione sacramentale e religiosa del matrimonio: in questi termini la loro posizione può essere assimilata a quella dei battezzati che appartengono a confessioni che riconoscono la sacramentalità del matrimonio, ma che hanno soggettivamente abbandonato la fede: cosa che è oggetto della terza annotazione.

Essa consiste appunto nel problema del grado di fede necessario per un battezzato nel contrarre matrimonio, problema che si pone quando nell'esame dei fidanzati i pastori si trovano di fronte a battezzati senza formazione religiosa, senza pratica, dichiaratamente senza fede o (per la questione che qui ci interessa) appartenenti a confessioni che ritengono il matrimonio una questione puramente civile, secolare. La questione dottrinale è molto complessa, né è questa la sede per ripercorrerla¹⁸. In ogni modo: se il principio di identità fra patto e

¹⁸ Si rifletta comunque che, per quanto per alcuni versi sovrapponibili, il problema della intenzione necessaria per contrarre matrimonio e quello del grado di fede soggettiva sono due questioni distinte.

sacramento per i battezzati va ritenuto sicuro in termini generali, certo possono essere pensati singoli casi in cui esso non si avveri, per una indisponibilità volontaria del soggetto. Già si sono richiamati più sopra i criteri minimi al di sotto dei quali non sussiste una sufficiente disponibilità religiosa di un battezzato al matrimonio: la negazione della struttura naturale del matrimonio o il rifiuto esplicito della sua dimensione religiosa e sacramentale. Se però tale minimo sussiste, si è in presenza di un'intenzione sufficiente (ancorché certo non ottimale) e si può dire che i nubendi «per la loro retta intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio e, quindi, almeno implicitamente, acconsentono a ciò che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio»¹⁹, mostrando una appunto implicita disponibilità al progetto del Creatore. Anche in sede di esame dei fidanzati, la verifica del grado di intenzionalità religiosa (di «fede», se così vogliamo chiamarla) dovrà essere quindi concentrata sui detti termini oggettivi e oggettivabili. Al pastore incombe l'obbligo di adoperarsi per far crescere la fede debole, seppure sufficiente ai fini della celebrazione delle nozze; non spetta invece il diritto di richiedere un grado di fede corrispondente alle sue personali visioni, applicando un criterio difforme rispetto all'insegnamento ufficiale della Chiesa, peraltro con i connessi rischi che il Papa ricorda nell'appena citato documento:

«Quello, anzitutto, di pronunciare giudizi infondati e discriminatori; il rischio, poi, di sollevare dubbi sulla validità di matrimoni già celebrati, con grave danno per le comunità cristiane, e di nuove ingiustificate inquietudini per la coscienza degli sposi».

Resta fermo che se il parroco si trovasse di fronte a delle difficoltà insuperabili nel portare a compimento detta verifica, per quanto nei limiti che a lui competono secondo la dottrina della Chiesa, potrà far ricorso all'Ordinario del luogo, che potrà integrarla secondo i mezzi più penetranti in suo possesso. Ad esempio: far incontrare la persona interessata con un soggetto particolarmente esperto in materie teologiche o filosofiche, per comprenderne meglio l'effettiva posizione; sospendere, in caso di grave dubbio e fintanto che esso non sia rimosso, la celebrazione delle nozze (cf can. 1077 § 1).

¹⁹ *Familiaris consortio*, n. 68: tutto il numero tratta ampiamente la questione dei battezzati imperfettamente disposti quanto alla fede, rappresentando il pronunciamento vigente più autorevole del magistero pontificio in merito.

Per evitare fraintendimenti, si intende ribadire: la verifica dei minimi sufficienti per l'ammissione alla celebrazione del matrimonio canonico, anche sotto il profilo della fede soggettiva, non esaurisce il compito pastorale del parroco né lo esime dal dovere di aiutare la persona a sviluppare una esplicita adesione di fede alla realtà, anche matrimoniale, e a ricercare la piena fruttuosità del sacramento. Tuttavia le due questioni non coincidono e, forse, una loro non accurata distinzione porta alle pericolose confusioni paventate anche dal Papa, con guadagni pastorali molto meno consistenti di quanto si potrebbe istintivamente pensare.

b) Per concludere questa riflessione è opportuno un breve sviluppo circa la possibilità prevista nel primo paragrafo del can. 1077²⁰, che ha rilievo anche per altri eventuali passaggi problematici dell'istruttoria prematrimoniale. All'Ordinario del luogo è possibile, per una causa grave e fintanto che essa perduri, vietare la celebrazione di un determinato matrimonio. Tale divieto non può quindi essere di carattere generale, ma deve concernere un matrimonio specifico; la forza del divieto è poi solo proibente, non invalidante l'eventuale patto nuziale che venisse celebrato nonostante il detto divieto. Ciò in logica coerenza con la scelta legislativa di riservare alla sola autorità suprema dell'ordinamento canonico la facoltà di dichiarare o costituire degli impedimenti dirimenti il matrimonio²¹. Tale possibilità riconosciuta all'Ordinario appare comunque piuttosto rilevante e costituisce un notevole aiuto al parroco nell'affrontare eventuali difficoltà emergenti nell'indagine prematrimoniale. La proibizione temporanea di contrarre il matrimonio, infatti, ha evidentemente anche la funzione di consentire un ulteriore approfondimento della difficoltà che ne sta alla base, in vista del suo chiarimento e soluzione, dal momento che l'Ordinario «possiede l'autorità per imporre eventualmente altri e specifici mezzi di prova per giungere alla certezza morale»²². Il ricorso all'Ordinario da parte del parroco deve essere quindi utilizzato laddove questi si trovi di fronte a una difficoltà che gli appaia o difficilmente inquadrabile oppure eccedere le sue possibilità di indagine, che sostanzialmente si limitano al colloquio (ripetuto, se necessario) coi nubendi e alla richiesta della esi-

²⁰ In merito cf G.P. MONTINI, *La responsabilità del parroco nell'indagine prematrimoniale*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 1 (1988) 110-117 e S. GHERRO, *Il divieto al matrimonio stabilito dall'Ordinario ex can. 1077*, in AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano 1989, pp. 41-52.

²¹ Cf cann. 1075 e 1077 § 2, che prevede la possibilità che la detta autorità suprema rafforzi con una clausola dirimente l'eventuale divieto apposto dall'Ordinario.

²² G.P. MONTINI, *La responsabilità del parroco...*, cit., p. 115.

bizione della documentazione usuale. Si sottolinea che tale ricorso del parroco all'Ordinario andrà fatto in caso di difficoltà e non invece laddove il parroco raggiungesse la certezza morale della non ammissibilità dei nubendi alle nozze. In tal caso, il parroco dovrebbe informare gli interessati della conclusione cui è pervenuto, illustrandone loro i motivi e cercando di persuaderli in merito; se non ne resteranno persuasi, saranno eventualmente loro a questo punto a ricorrere all'Ordinario, chiedendo una revisione e una eventuale modifica della decisione dal parroco assunta, secondo le regole generali previste per i ricorsi contro un atto amministrativo (cf cann. 1732 e ss).

c) La seguente domanda della sezione del protocollo dell'esame dei fidanzati dedicata al consenso verte sul tema della *libertà nel contrarre* matrimonio:

«4. Il matrimonio comporta una decisione pienamente libera. Si sposa per Sua scelta, liberamente e per amore, oppure è costretto da qualche necessità? Si sente spinto al matrimonio dai Suoi familiari o da quelli del fidanzato (della fidanzata)?».

Lo scopo di questa domanda è, evidentemente, quello di tutelare la libertà esterna della scelta nuziale, solennemente affermata in termini generali al can. 219 e concretamente tutelata dal disposto dei cann. 125 § 1 e 1103. Seppure nelle decisioni umane una libertà «piena» sia per sé irraggiungibile – dal momento che l'uomo è un essere storico e, in quanto tale, soggetto a una serie di condizionamenti che derivano dalla cultura, dai rapporti familiari e sociali, dalla stessa altra persona che si propone come coniuge – l'ordinamento canonico intende tutelare una libertà sostanziale della decisione nuziale rispetto all'azione di terzi: sia che essa integri una violenza fisica²³, che addirittura priva della caratteristica della *humanitas* la prestazione del consenso del soggetto passivo; sia che influenzi *secundum quid* la detta prestazione, integrando una cosiddetta violenza morale, nel senso che il soggetto passivo è indotto in una situazione di pressione e di timore tale da indurlo a decidersi per ciò che altrimenti non avrebbe voluto. Ed è proprio questa forza determinante in rapporto al soggetto specifico (*a quo ut quis se liberet eligere cogatur matrimonium*) che costituisce quella *gravitas* che rende rilevante il timore incusso. Appare

²³ Se non è da ravvisarsi nella *vis* cui pure accenna il can. 1103, essa è sicuramente prevista dalla norma generale del can. 125 § 1, senza dubbio applicabile al patto nuziale in quanto atto giuridico.

piuttosto evidente che la valutazione del rilievo sulla libertà di un contraente dell'azione di un'altra persona è assai delicata e difficile, dovendo prendere in considerazione delle variabili soggettive assai sottili e impalpabili. Per questo, l'esaminatore dovrà cercare con molta pazienza di approfondire la questione laddove delle pressioni vengono dichiarate o anche solo laddove vi siano delle circostanze ambientali che le possano fare sospettare, quali ad esempio una inopinata gravidanza. È chiaro che non basta la gravidanza in sé e che nemmeno lo sposarsi poco volentieri a seguito di essa costituisce un vizio del consenso (la persona può infatti decidersi liberamente anche in contrasto coi propri desideri, programmi e progetti); né sono sufficienti dei richiami a «fare il proprio dovere» o cose del genere per viziare la libertà di scelta. Tuttavia, ci si trova certo in una situazione dove un'azione costringitiva può facilmente esercitarsi e dove il potere di indirizzo che i genitori hanno sui figli²⁴ può eccedere la giusta misura. Quindi, in casi del genere, l'esaminatore dovrà con grande cautela e pazienza cercare di far luce sui sentimenti e sul grado di autonomia di decisione del contraente. Tenendo conto di quanto detto sul segreto che copre i contenuti del colloquio di esame, nonché sui poteri limitati di indagine del parroco in tale sede, le conclusioni potrebbero essere quattro: l'ammissione al matrimonio, qualora egli ravvisi sufficienti condizioni di libertà; l'invito alle parti a chiarirsi fra loro, differendo a dopo detto chiarimento la decisione circa l'ammissione alle nozze; la non ammissione alle nozze, qualora il parroco si sia convinto della sostanziale non libertà di uno dei contraenti; il deferimento della questione all'Ordinario, qualora appaiano da praticarsi mezzi d'indagine più penetranti, quali la contestazione all'altra parte di quanto dichiarato da uno dei nubendi, oppure l'interrogatorio dei genitori o di altra persona che venga indicata come minacciante. Sono quattro alternative, peraltro non specifiche per la questione della costrizione: esse costituiscono le linee di condotta e gli esiti possibili dell'indagine prematrimoniale del parroco per ciascuno dei punti sottoposti all'indagine medesima. D'ora in avanti, perciò, esse non saranno ogni volta integralmente ripetute.

d) La successiva questione proposta dal formulario concerne l'accettazione sia della proprietà essenziale della *unità* del matrimonio, sia del dovere della *fedeltà* coniugale. La domanda è così formulata:

²⁴ Riconosciuto anche da *Gaudium et spes*, n. 52.

«5. Il matrimonio è una comunione di vita tra un uomo e una donna. Vuole il matrimonio come unico e si impegna alla fedeltà coniugale?».

Come è noto e come anche dottrina e giurisprudenza attuali hanno definitivamente chiarito, unità e fedeltà sono due realtà differenti.

L'unità è una delle proprietà essenziali del matrimonio ai sensi del can. 1056 e afferma il principio della monogamia. Per la dottrina cattolica è inammissibile la poligamia simultanea: ossia non può esistere nella medesima unità di tempo più di un legame coniugale. Il vincolo sussistente derivante da un matrimonio valido costituisce altresì un impedimento al valido sorgere di un nuovo matrimonio, come dichiara il can. 1085 § 1. Viene invece ritenuta lecita la poligamia successiva, ossia la possibilità di contrarre nuove nozze dopo la morte del coniuge, oppure dopo lo scioglimento – nelle forme canonicamente ammesse²⁵ – del precedente matrimonio. Interrogare in merito all'accettazione del principio monogamico (nel senso più stretto, di rifiuto della poligamia simultanea) potrebbe sembrare superfluo, dal momento che esso si è ormai affermato nelle società occidentali. Tuttavia non è così; infatti i grossi fenomeni di immigrazione di popolazioni dalla cultura e dalla religione molto differenti ripropongono con forza questo problema: quindi, soprattutto in certi tipi di matrimonio interreligioso (quello cosiddetto di disparità di culto, cui osta l'impedimento di cui al can. 1086 § 1), non sarà inutile approfondire adeguatamente un tale argomento, come del resto espressamente richiesto dalla disciplina comune²⁶.

Il concetto invece di fedeltà coniugale rappresenta una conseguenza della donazione esclusiva della propria persona al coniuge in prospettiva coniugale e consiste nel dovere – non solo morale, ma anche giuridico – di astenersi da relazioni sessuali con persone diverse dal coniuge. L'intenzione di contrarre matrimonio senza obbligarsi però ad essere fedele, anzi presumendo di mantenere una sorta di di-

²⁵ Tale scioglimento, per un matrimonio valido e sacramentale, può essere concesso solo in caso di sua non consumazione (cf can. 1142). Per un matrimonio valido ma non sacramentale, esso può essere concesso sotto forma di privilegio paolino (cf cann. 1143-1147), nel caso del neofita poligamo (cf can. 1148), nel caso del neofita sottoposto a prigionia e persecuzione che gli impediscano la vita comune col coniuge (cf can. 1149) e nel caso di scioglimento in favore della fede (cf *supra*, alla nota 17 e al testo relativo). Lo scioglimento avviene in alcuni casi *ope legis*, in altri attraverso un provvedimento riservato al Pontefice. Non è invece pertinente, in questo contesto, il richiamo all'eventuale dichiarazione di nullità di un precedente vincolo: riconosciutane infatti la insussistenza, non avrebbe senso parlare di una poligamia seppure «successiva».

²⁶ Cf can. 1086 § 2 e 1125, 3°. In particolare, per il matrimonio con fedeli musulmani, cf AA.Vv., *Il matrimonio tra cattolici ed islamici*, Città del Vaticano 2002.

ritto a intrattenere relazioni sessuali con altre persone, costituisce un difetto volontario del consenso che produce la nullità del patto nuziale. Soprattutto laddove consti che nel fidanzamento ci siano stati problemi di fedeltà o addirittura uno dei due abbia coltivato una relazione contemporanea a quella con il fidanzato o la fidanzata, occorrerà che il parroco che conduce l'esame dei nubendi affronti con la dovuta ocularità e chiarezza la questione. Il chiarimento sarà necessario soprattutto nel caso che dette infedeltà o relazioni abbiano coinvolto l'aspetto specificamente sessuale; certamente opportuno potrebbe essere però anche nel caso di relazioni sentimentali/amorose pur non scese sul piano delle intimità fisiche: si tratta infatti di situazioni piuttosto ambigue che possono celare ugualmente intenzioni contrarie alla validità del patto nuziale e comunque riflettersi sfavorevolmente sull'andamento della vita coniugale. I possibili esiti dell'indagine sono i quattro già noti e segnalati.

e) Assieme all'unità, è proprietà essenziale del matrimonio la *indissolubilità*. Ad assicurarne l'accettazione mira l'ulteriore domanda:

«6. È volere di Dio che il vincolo matrimoniale duri fino alla morte di uno dei coniugi. Vuole il matrimonio come indissolubile e quindi esclude di scioglierlo mediante il divorzio?».

Come già ricordato, l'indissolubilità è una caratteristica che appartiene a ogni matrimonio valido, da chiunque e in qualsiasi forma lecita celebrato. La qualifica di cristiani dei contraenti e la conseguente sacramentalità del loro patto nuziale non costituiscono, ma solo rafforzano tale nota del matrimonio: essa solo assume nel matrimonio sacramento una *peculiaris firmitas* (cf can. 1056). È noto ancora che la caratteristica dell'indissolubilità, per quanto concerne i contraenti (la cosiddetta indissolubilità «intrinseca»), è assoluta: in altre parole, se essi e solo essi possono costituire con il loro consenso il matrimonio, nel farlo essi però perdono ogni potere di disposizione sul vincolo, che non possono più revocare o ritenere cessato (ciò, ovviamente, nel senso di una volontà soggettiva che sia anche oggettivamente efficace). Contrarre le nozze ricusando questa nota caratteristica del matrimonio integra un difetto del consenso e comporta la nullità del matrimonio. L'esclusione in parola può avvenire in modo esplicito, ossia rifiutando direttamente di contrarre un vincolo indissolubile; oppure in modo implicito, ossia rifiutandolo indirettamente, per esempio tramite la riserva di divorziare in caso di cattivo esito (e naturalmente presumendo che il divorzio comporti uno scioglimento totale del vincolo e

non solo la cessazione dei suoi effetti civili). Di ciò si preoccupa la domanda che si sta commentando, che, come si può notare, prende in considerazione non solo il rifiuto diretto della indissolubilità, ma anche la riserva di divorzio, che è la sua forma di rifiuto indiretto più comune. «Comune» non solo in senso statistico, ma per così dire anche logico e psicologico: infatti quasi nessuno si sposa per divorziare; un certo numero di individui, invece, si sposano già programmando di poter divorziare qualora il loro matrimonio non li soddisfi più oppure trovino alternative migliori.

In questa linea si può presentare una difficoltà particolare in sede di esame dei fidanzati: non già e non tanto la dichiarazione di una specifica riserva divorzista, perché nel caso sarebbe evidente l'impossibilità di ammettere alle nozze; quanto la esternazione di una *mentalità divorzista*, ossia di condivisione di quelle idee oggi molto diffuse, che diffidano della possibilità di assumere impegni perpetui e che affrontano l'esistenza con una mentalità molto pragmatica e con gli obiettivi della «realizzazione» e del «benessere» soggettivi quali supremi valori di riferimento. La situazione può presentarsi assai complessa: da un lato, c'è da pensare che la persona agisca in genere secondo le proprie convinzioni di fondo; dall'altro, perché si produca la nullità del matrimonio, occorre non solo una generica concezione erronea ma uno specifico atto della volontà, riferito al matrimonio che in concreto si intende contrarre. L'insegnamento della Chiesa²⁷ e la giurisprudenza rotale hanno raggiunto in merito una posizione che appare equilibrata e che può costituire un'utile linea guida anche per chi deve condurre l'esame dei fidanzati: la mentalità divorzistica (che tecnicamente viene denominata «errore di diritto», in quanto è una concezione falsa dell'istituto matrimoniale, seppure limitatamente a una sua caratteristica) non è da sola ordinariamente sufficiente a causare un'esclusione della indissolubilità: perché ciò si verifichi occorre un atto positivo (cioè effettivo) della volontà. Tuttavia, ci possono essere errori così radicati nel soggetto, ossia così tenacemente coltivati nel proprio patrimonio ideale, da poter determinare la stessa volontà, agendo quale principio immediato della sua operazione: è un'ipotesi contemplata dalla stessa legge canonica al can. 1099, anche se non c'è in dottrina una spiegazione univoca del concetto di *determinatio* della

²⁷ Cf l'allocuzione di papa Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 21 gennaio 2000, che riassume puntualmente i termini della questione: cf «L'Osservatore Romano», 22 gennaio 2000, p. 7; cf anche AAS 92 (2000) 350-355.

volontà²⁸. Di fronte, quindi, a uno dei nubendi che manifesti una mentalità divorzistica, chi conduce l'esame dei fidanzati dovrà cercare di comprendere se tale mentalità sia condivisa soltanto in genere, ad esempio per motivi di tolleranza²⁹, oppure se sia coltivata anche in specie, ossia concretamente riferita – ancorché solo eventualmente – pure al proprio matrimonio. Nel primo caso dovrà ammettere alle nozze; nel secondo non lo potrà fare. Nel cercare di comprendere a pieno le intenzioni dell'interessato, l'esaminatore dovrà sforzarsi di cogliere quale sia il suo progetto di vita: ad esempio, se quello di un'unione stabile oppure solo temporanea. Così dovrà distinguere fra la previsione e la paura di una infausta conclusione del matrimonio che ci si accinge a contrarre e la volontà invece premeditata di scioglierlo in quel caso. Inoltre, anche se senza artifici e senza fermarsi alla superficie delle parole, occorrerà sforzarsi di distinguere fra una volontà di eventuale mera separazione (cioè di interruzione della vita comune, ma riconoscendo la permanenza del vincolo) e la pretesa, invece, di poter sciogliere il vincolo coniugale medesimo.

Nell'ipotesi infine di cosiddetto errore radicato a favore della solubilità del matrimonio, il parroco per sé non dovrebbe procedere ad assistere alle nozze, dal momento che per definizione l'errore radicato è principio determinante dell'operazione volontaria: tuttavia, dati i margini di incertezza che possono sussistere in una simile valutazione, può essere opportuno un ricorso all'Ordinario del luogo nei termini già illustrati.

f) Il matrimonio possiede due finalità intrinseche, istituzionali, come dichiara solennemente il can. 1055 § 1: il *bene dei coniugi* e la *procreazione ed educazione della prole*. Alla loro protezione si indirizza il quesito successivo:

«7. Il matrimonio è di sua natura ordinato al bene dei coniugi, alla procreazione ed educazione della prole. Accetta il compito della paternità (maternità), senza escludere il bene della procreazione? Intende dare ai figli un'educazione cattolica?».

²⁸ Cf le quattro ipotesi di spiegazione dottrinale sintetizzate in P. BIANCHI, *L'esclusione dell'indissolubilità. Status quaestionis e profili critici*, in «Ius Ecclesiae» 13 (2001) 629-651: a) errore come *causa simulatio-nis*; b) errore come condizione implicita; c) errore come unica alternativa sottoposta alla ragione pratica; d) errore come esclusione implicita, per inclusione nell'oggetto della volontà di un elemento incompatibile con la visione normativa del matrimonio.

²⁹ Come, ad esempio, da parte di chi non volesse imporre agli altri i suoi valori, per quanto il principio dell'indissolubilità dovrebbe apparire non già come un valore di parte, ma come una esigenza di una visione antropologica integrale e di una retta visione dell'amore.

La prima cosa da osservare, in merito a questo quesito, è che la prospettiva del *bonum coniugum* non viene in realtà fatta oggetto di alcuna domanda. Viene enunciata nella premessa di principio, ma in merito non viene rivolto all'esaminando alcun interrogativo. Forse ciò può dipendere da una certa difficoltà a determinare in modo davvero preciso gli obblighi derivanti dall'ordinazione del matrimonio *ad bonum coniugum*; o forse anche dalla considerazione che tale ordinazione del matrimonio viene in rilievo piuttosto sotto il profilo della capacità psichica ad assolverne/assumerne gli obblighi (nel senso previsto dal can. 1095, 3°) che sotto quello dell'esclusione. Tenendo però conto sia del principio secondo cui *quod abundat non vitiat*, sia che (seppure forse con una certa tendenza al minimo) gli obblighi derivanti dall'ordinazione del matrimonio al bene dei coniugi possono essere incentrati attorno ai nuclei del mutuo aiuto e rispetto nonché del completamento affettivo e sessuale secondo natura e morale, il parroco potrebbe anche aggiungere alle domande previste una serie di quesiti del genere:

«Si impegna a riconoscere e rispettare l'altro come suo coniuge? Si impegna ad aiutarlo, materialmente e spiritualmente, nelle varie circostanze della vita? Si impegna a vivere con lui l'affetto e la sessualità in modo rispettoso della persona umana e della sua dignità?».

Il resto del quesito è invece piuttosto esaustivo: esso si concentra sull'altra finalità istituzionale del matrimonio e sonda in primo luogo la disponibilità alla generazione della prole. Anche in questa linea possono tuttavia manifestarsi delle difficoltà. Pure qui tralasciando l'ipotesi della esplicita manifestazione della volontà di non avere figli, che senza dubbio impedisce la celebrazione delle nozze e la prosecuzione della istruttoria matrimoniale, può capitare di trovarsi in imbarazzo nel distinguere un dichiarato rimando da una vera esclusione della prole, soprattutto laddove questo rimando venga formulato in maniera condizionata, cosa che può nascondere una vera e propria preclusione alla disponibilità procreativa. Chi infatti è disposto ad avere prole (e quindi a riconoscere il diritto del coniuge agli atti per sé idonei alla procreazione) solo a determinate condizioni, che egli stesso si riserva di verificare, è anche potenzialmente disposto a perpetuare in infinito il rifiuto iniziale, laddove la condizione desiderata non si verifichi. In casi come quello ipotizzato, è opportuno sollecitare il già detto chiarimento fra i nubendi, riservandosi la decisione circa

l'ammissione alle nozze successivamente ad esso; oppure ricorrere all'Ordinario, soprattutto laddove non sia agevole comprendere a fondo l'esatta intenzione dei contraenti. Analogamente si dovrebbe procedere al ricorso nel caso di quei nubendi che dichiarassero di essere intenzionati ad avere prole, ma solo adottiva, oppure tramite mezzi artificiali, ad esempio perché consapevoli della propria sterilità o di situazioni tipo la sieropositività da virus HIV. Anche solo la necessità di conoscenze tecniche aggiornate in merito alle procedure accennate consiglia il detto ricorso.

Per concludere sul punto, meno difficoltà (almeno sotto il profilo della verifica delle intenzioni rilevanti per la validità del matrimonio) dovrebbe derivare dalla prospettiva dell'educazione cattolica della prole. Seppure essa sia un dovere grave per i genitori cattolici (cf cann. 226 § 2 e 793), è discusso che dalla sua esclusione derivi la nullità del matrimonio. Del resto, che un tale impegno non sia essenziale per la validità di un matrimonio, discende anche dalla disciplina dei matrimoni misti, dove alla parte acattolica (battezzata o meno che sia) si chiede solo di essere consapevole dell'impegno della parte cattolica di fare il possibile in ordine a battesimo ed educazione cattolica della prole (cf cann. 1086 e 1124-1125).

g) Il quesito successivo dell'esame dei fidanzati solleva una problematica molto delicata, quella delle eventuali *condizioni* rilevanti sull'efficacia del consenso matrimoniale:

«8. Pone condizioni al matrimonio? Quali?».

La problematica è delicata per la sua intrinseca difficoltà, come dimostrano anche solo l'evoluzione della legislazione latina nel secolo appena trascorso e il fatto che i due Codici attualmente in vigore per la Chiesa cattolica, latina ed orientale, presentano una disciplina diversa: il Codice orientale considera invalidante ogni tipo di condizione (cf can. 826 CCEO); quello latino considera invalidante *eo ipso* la condizione propria, ossia quella chiamata *de futuro* (e sospensiva³⁰); mentre solo eventualmente le condizioni improprie (denominate *de praeterito* e *de praesenti*), e precisamente in dipendenza della verifica o meno del fatto dedotto in condizione, ossia che ne è oggetto (cf can.

³⁰ Non c'è dubbio che la condizione risolutiva, ossia quella che prevede la possibilità di revocare il proprio impegno in presenza di certi fatti, non è altro che una modalità dell'esclusione dell'indissolubilità, cui già si è accennato commentando il quesito n. 6 dell'esame dei fidanzati.

1102 §§ 1-2). La difficoltà è connessa alla struttura del fenomeno condizionale, non semplice da comprendere in astratto e spesso assai difficile da distinguere in concreto. L'essenza del fenomeno consiste nel far dipendere l'efficacia dell'atto che si pone (nel matrimonio, si tratta dell'efficacia del consenso) da un fatto ad esso esterno: nella condizione propria si tratta di un fatto futuro e incerto, nell'attesa della verifica del quale l'efficacia del consenso rimane sospesa. È evidente l'ulteriore difficoltà quando il fatto dedotto in condizione ha da verificarsi non già in un tempo relativamente breve e concretandosi in un evento determinato, bensì consiste in un comportamento che si intende l'altra parte tenga volontariamente e a tempo indefinito, come ad esempio astenersi dall'alcol o dall'uso di sostanze tossiche³¹. Nella condizione *de praeterito* e *de praesenti* il fatto dedotto in condizione si è invece già verificato, ma il soggetto che la condizione pone ne ignora gli esatti termini: intende tuttavia legare l'efficacia del proprio consenso alla sua consistenza oggettiva. Si pensi, ad esempio, al caso di chi sposasse sì la ragazza che gli dice di essere stata resa gravida da lui, ma subordinando l'efficacia del proprio impegno matrimoniale al fatto che il nascituro sia effettivamente figlio suo. In una situazione del genere non si ha una sospensione dell'efficacia del consenso: questo è o non è efficace immediatamente dal momento della sua prestazione a seconda della sussistenza o meno del fatto oggetto della condizione. Così, nell'esempio fatto: il consenso sarà immediatamente efficace e il matrimonio valido se il nubendo è veramente il padre del nascituro; sarà invece inefficace e quindi il matrimonio invalido nel caso che egli non sia il padre. Ciò sul piano oggettivo; sul piano soggettivo per definizione non c'è certezza (almeno in chi pone la condizione, perché l'altra parte potrebbe anche sapere come stanno effettivamente le cose) e dall'acquisizione di essa dipenderà soltanto il poter far valere o meno l'efficacia irritante della condizione apposta. Come si può anche evincere da quanto appena detto, ordinariamente si ritiene che per porre una condizione occorre avere un dubbio (ad esempio: che il fidanzato possa tornare a drogarsi, che la fidanzata sia incinta di un altro) o anche un'eccezionale predilezione ed esigenza nei confronti di una determinata qualità (ad esempio: che la fidanzata

³¹ Si tratta delle cosiddette condizioni potestative, che alcuni vorrebbero ricondurre a una condizione *de praesenti* in rapporto alla sincerità dell'impegno assunto da colui al quale la condizione viene proposta; ciò per evitare l'assurdo di un consenso dall'efficacia sospesa a tempo indefinito, nonché per superare la difficoltà derivante da quei comportamenti (ad esempio, l'inizio della coabitazione coniugale) che appaiono piuttosto inconciliabili con la condizione apposta. Del problema si discute ancora ampiamente in dottrina.

sia fertile in quanto si è l'ultimo rampollo di una nobile famiglia in via di estinzione).

Accennato alle difficoltà concettuali inerenti il fenomeno della condizione, occorre far intuire anche quelle pratiche. Esse derivano anzitutto dal fatto che il termine condizione viene spesso usato in modo improprio, ossia non a indicare che si vuol far dipendere l'efficacia del proprio consenso matrimoniale da una determinata circostanza, ma soltanto – secondo il modo comune di parlare – che si considera detta circostanza come particolarmente importante³². In questo senso, come spesso si fa presente in giurisprudenza e dottrina, c'è il rischio di confondere la condizione con figure solo simili: ad esempio il «presupposto», che è una circostanza da cui si fa dipendere la decisione se sposarsi o no, ma, in caso affermativo, facendolo poi con un impegno senza riserve³³; oppure il «modo» o «onere», che consiste in un impegno che l'una parte propone all'altra assieme a quelli propri del matrimonio, ma senza che questi ultimi stiano o cadano in rapporto al primo: così è, ad esempio, di due persone che decidessero di sposarsi con l'accordo che la moglie andrà poi a collaborare nell'esercizio commerciale del marito, ma senza che da questo accordo (e dal suo adempimento) dipenda l'efficacia dell'impegno matrimoniale.

Alla luce di quanto detto, qualora in sede dell'esame dei fidanzati uno dei due o entrambi parlassero di «condizione», il parroco dovrà anzitutto cercare di comprendere esattamente cosa i nubendi intendano. Nel caso si tratti di una condizione in senso proprio, *de futuro*, do-

³² Un esempio, scherzoso, derivante dall'esperienza di due giovani coniugi, carissimi amici del sottoscritto: lui, appassionato alpinista, voleva far verbalizzare in risposta alla domanda dell'esame dei fidanzati sulla condizione che si andasse in montagna tutte le domeniche; lei, molto meno entusiasta di montagna, che non si andasse più di una volta al mese. Il parroco, che li conosceva bene, comprese che si trattava in fondo di uno scherzo. Era infatti chiaro, nonostante i due parlassero di «condizione», che entrambi intendevano soltanto sottolineare delle loro esigenze in merito, ma senza farne dipendere l'efficacia del consenso, tanto è vero che mai hanno agito come se così fosse: sono sposati felicemente da anni, hanno due figli e lui va in montagna... più o meno quando può. Un altro esempio, tratto invece da una causa di nullità matrimoniale: due ottime persone si accingono al matrimonio. Lui però lavora all'estero e lei, prima di accettare la sua proposta di nozze, gli prospetta l'esigenza di una coabitazione regolare. Anche lui è d'accordo. Sposatisi, non è facile e immediato per lui lasciare il lavoro, che lo porta in varie parti del mondo: tuttavia appena può (anche con gravi sacrifici economici) si porta al domicilio coniugale dove coabita pacificamente con la moglie, che anzi lo accoglie con gioia. Dopo qualche anno, riesce a sganciarsi da quel tipo di lavoro e inizia una vita comune del tutto regolare; successivamente a questo fatto però il matrimonio fallisce. Appare piuttosto chiaro, dal suo stesso comportamento, che la ragazza del tutto ragionevolmente affrontò il problema della coabitazione prima di accettare di sposarsi, ma senza condizionare ad esso il suo impegno nuziale o sospendendone l'efficacia: non avrebbe coabitato, oppure avrebbe presto interrotto la coabitazione, visto che il marito non poté accontentarla subito quanto a regolarità di vita comune. Per quanto potesse avere usato la parola «condizione» in riferimento alla stabile coabitazione, apparve al tribunale che la intendesse semplicemente come qualcosa di importante da chiarire prima di accettare di sposarsi: quando poi accettò, si sposò sul serio, senza remore e con un consenso incondizionato.

³³ Cf il secondo degli esempi di cui alla nota precedente.

vrà interrompere la pratica matrimoniale e non potrà procedere alle nozze, data la loro sicura invalidità; in caso invece di una condizione impropria dovrà sconsigliare le nozze stesse e comunque rivolgersi all'Ordinario del luogo, sia per la delicatezza in sé del caso, sia perché lo stesso Codice dispone che una condizione *de praeterito* o *de praesenti* può essere apposta solo con la sua licenza³⁴.

h) La domanda successiva sollecita una presa di coscienza e di responsabilità circa le *intenzioni matrimoniali dell'altra parte*:

«9. La Sua fidanzata (il Suo fidanzato) accetta il matrimonio-sacramento come unico e indissolubile, oppure ha qualche riserva in proposito (infedeltà, divorzio)? È sicuro(a) che sposa Lei liberamente e per amore?».

Dal punto di vista dei contenuti e dei possibili problemi non c'è che da rinviare a quanto già sin qui osservato. Solo, si potrebbe annotare con un certo stupore come la domanda tocchi i soli punti della libertà del consenso e dell'accettazione delle proprietà essenziali del matrimonio. La prospettiva delle finalità istituzionali viene del tutto trascurata: non solo quella del *bonum coniugum*, come già si è segnalato nel commento alla domanda n. 7, ma anche quella della disponibilità alla procreazione non viene richiamata. Quale sia la ragione di ciò, lo si ignora. In ogni modo, è del tutto evidente che chi conduce l'esame dei fidanzati può estendere la verifica della conoscenza del nubendo in rapporto alle intenzioni matrimoniali dell'altra parte anche alle finalità intrinseche dell'istituto matrimoniale.

i) L'ultima domanda della sezione sul consenso del formulario per l'esame dei fidanzati consente diverse riflessioni. Essa è così congegnata:

«10. Nel fidanzamento ha avuto motivi per dubitare della riuscita del Suo matrimonio? Ha tenuto nascosto qualcosa che possa turbare gravemente la vita coniugale?».

Molto opportuna appare anzitutto l'interrogazione sugli eventuali dubbi. I dubbi possono infatti stare alla base non solo di una condizione, come poc'anzi ricordato, ma anche di un'esclusione, in qualità di cosiddetta *causa simulandi*, ossia di movente³⁵; oppure ancora pos-

³⁴ Cf can. 1102 § 3. Chiaro appare lo scopo dissuasivo di questa norma; essa ha inoltre la finalità di documentare (a eventuali fini probatori) l'apposizione della condizione.

³⁵ Ad esempio, con l'elaborazione di posizioni di questo genere: «Il fidanzamento è stato costellato di litigi e di interruzioni, quindi non mi impegno in un vincolo indissolubile nella verosimile previsione che

sono essere la ragione di quella *aversio* al matrimonio che è la situazione psicologica sulla base della quale si può esercitare una costrizione. Quindi, in caso di dichiarati dubbi, il parroco dovrebbe ben chiarirne la natura, cercare di comprenderne l'intensità soggettiva e accertare se siano stati superati. In ogni modo, di tutto dovrebbe lasciare chiara traccia nel verbale dell'esame.

La seconda parte del quesito, invece, ha di mira l'evitare – per quanto è possibile – il verificarsi di quel particolare vizio del consenso che è l'*errore dolosamente indotto* al fine di ottenere l'altrui consenso; errore relativo a una qualità personale per sua natura atta a turbare gravemente il consorzio di vita³⁶. Si tratta di un errore accidentale, sulla qualità della persona: per regola generale esso non rileva quale vizio del consenso (cf can. 1097 § 2); lo fa, e appunto solo in via di eccezione, laddove l'errore sia stato indotto dolosamente (ossia responsabilmente) e con dolo specifico, ossia con la finalità di assicurarsi il consenso matrimoniale della comparte; e, inoltre, quando oggetto dell'inganno sia una qualità personale del prossimo coniuge, che sia però per sua natura tale da poter perturbare in modo grave il consorzio di vita. Qualche anno ormai di giurisprudenza in merito ha consentito di evidenziare alcune fattispecie che potrebbero rientrare in questo tipo di qualità: la sterilità, l'omosessualità, una falsa posizione socio-professionale, la tossicodipendenza o l'uso di droghe, la sieropositività, la presenza di anomalie di carattere psicologico anche se non per sé sole incapacitanti.

Di fronte alla manifestazione della reticenza circa qualità del genere di uno dei nubendi nei confronti dell'altro, il parroco dovrebbe in primo luogo sollecitare il chiarimento cui più volte si è accennato; a seconda dei suoi esiti, dovrebbe poi procedere o meno al completamento della pratica matrimoniale e alla celebrazione delle nozze; decisione cui potrebbe anche subito pervenire (naturalmente in senso negativo) di fronte a un ostinato rifiuto alla manifestazione del problema evidenziato all'altra parte. Non è escluso, anche in questo caso e alle condizioni già dette, il ricorso all'Ordinario per indagini più approfondite.

Fra le qualità indicate quale possibile oggetto di induzione dolosa in errore si sono ricordate anche delle *anomalie di carattere psichico o*

l'unione possa fallire»; oppure: «Giudico il mio fidanzato ancora molto immaturo: quindi non voglio figli da lui; cambierò idea solo se lo vedrò conseguire una maggiore maturità».

³⁶ Cf can. 1098. Cf P. BIANCHI, *Esempi di applicazione giurisprudenziale del can. 1098 (dolo): casistica e problemi probatori*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 9 (1996) 357-378 e Id., *L'interpretazione del can. 1098 da parte della giurisprudenza della Rota Romana*, in AA.VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 2001, pp. 103-120.

psicologico. Si tratta di un tema molto delicato, che ha attinenza non solo con il vizio di consenso appena detto, ma anche con altre fattispecie di possibile invalidità matrimoniale. E, soprattutto, con le ipotesi di incapacità psichica previste dal Codice, le quali – come è ovvio – producono la nullità del matrimonio indipendentemente dal fatto di essere o meno conosciute dal soggetto che di esse non è portatore. Sono previsti dalla legge tre tipi di incapacità psichica: i primi due concernono la capacità in sé di assumere la decisione matrimoniale o perché il soggetto è privo di uso di ragione³⁷, o perché è privo della capacità di valutare criticamente i diritti e gli obblighi del matrimonio o di autodeterminarsi nel farsene carico³⁸; il terzo prevede invece l'incapacità radicale di onorare gli obblighi matrimoniali essenziali e, quindi, la conseguente incapacità di farsene carico a titolo di obbligo giuridico³⁹.

Vanno ricordati, a questo proposito, due principi assai importanti: anzitutto, che il soggetto va ritenuto capace fino a prova moralmente certa del contrario, quindi anche in caso di dubbio; in secondo luogo, che il criterio discriminante fra incapacità e difficoltà a base psichica è costituito dal fatto che l'anomalia del soggetto intacchi in maniera sostanziale le di lui facoltà di intendere e/o di volere, sia sotto il profilo della formazione della decisione matrimoniale, sia sotto il profilo dell'assolvimento/assunzione degli obblighi essenziali che ne conseguono⁴⁰. Tali principi costituiscono già un importante punto di riferimento in vista della decisione del parroco di ammettere o meno alle nozze una persona portatrice di problemi psichici, anche se verosimilmente almeno alcune delle situazioni che potranno verificarsi saranno meritevoli di un'indagine e di una valutazione più approfondite. Prudenzialmente, sembra non sia irragionevole fare le seguenti ipotesi, del resto in coerenza con quanto più volte già accennato: in primo luogo, il parroco dovrà invitare i nubendi a un chiarimento reciproco, onde essere certo che anche il soggetto non psichicamente disturbato sia esattamente a conoscenza della situazione e anche che non ne tragga conclusioni contraddittorie rispetto ai contenuti del consenso matri-

³⁷ Cf can. 1095, 1°: cosa che può avvenire, ad esempio, negli stadi qualificati di malattie psicotiche, oppure in casi di intossicazione acuta da sostanze tossiche, quali droghe o alcol.

³⁸ Cf can. 1095, 2°: cosa che può avvenire, ad esempio, per la presenza di gravi nevrosi, di alcuni tipi di disordini della personalità, di intossicazione cronica da sostanze tossiche, di gravi stati di immaturità psicologica e/o affettiva.

³⁹ Cf can. 1095, 3°: cosa che può avvenire, sempre a titolo di esempio, ancora per alcuni disordini della personalità, per disturbi della sessualità o per intossicazione cronica da sostanze.

⁴⁰ Su questo punto pare non ci possano essere più dubbi dopo i ripetuti autorevoli interventi del Papa in merito, soprattutto nelle allocuzioni alla Rota Romana degli anni 1987 e 1988.

moniale (ad esempio, escludere i figli, sapendo della malattia del coniuge). In secondo luogo e ciò accertato, il parroco dovrà procedere a una valutazione sommaria della situazione sulla base di quelle informazioni che il nubendo disturbato gli vorrà fornire. Quanto agli esiti di tale valutazione, si possono prospettare tre casi: a) se dalle informazioni fornite il parroco si farà la convinzione che non ostino gravi controindicazioni al matrimonio, dovrà concludere la pratica e procedere alle nozze, non mancando tuttavia di curare che adeguata sintesi di quanto fatto in proposito risulti nel fascicolo matrimoniale; b) nel caso invece o che la situazione resti oscura (ad esempio, per evidente reticenza del nubendo interessato) oppure che sussista comunque un ragionevole dubbio di una sua incapacità, il parroco dovrà deferire la questione all'Ordinario, che potrà applicare il can. 1077 § 1 e richiedere nel frattempo quelle informazioni o mezzi di conoscenza che consentano di chiarire in modo più adeguato il problema: ad esempio, l'esibizione di documentazione clinica, l'autorizzazione a parlare coi curanti, la disponibilità del soggetto a sottoporsi a una valutazione presso un consultorio di fiducia dell'Ordinario medesimo. In caso di non collaborazione nell'approfondimento, l'Ordinario potrebbe confermare la proibizione ai sensi del can. 1077 § 1, per quanto nel dubbio si dovrebbe propendere a dare libero corso all'esercizio del diritto al matrimonio; c) infine, nel caso di manifesta incapacità del soggetto (come ad esempio di fronte a una persona che alla vigilia delle nozze esca da un reparto psichiatrico dove era stata accolta a seguito di una recidiva di un disturbo psicotico), il parroco dovrà dichiarare agli interessati che, per quanto a lui compete, non li può ammettere alle nozze. Saranno allora eventualmente questi a dover ricorrere all'Ordinario contro la decisione del parroco.

Come si può facilmente comprendere, si tratta di situazioni molto delicate e rese ancor più problematiche da quella che appare essere una certa trasformazione nella malattia psichica, almeno sotto il profilo dei suoi sintomi esteriori. Con l'avvento degli psicofarmaci, che contengono le manifestazioni più clamorose di alcuni disturbi, non capita quasi più di imbattersi in persone con evidenti comportamenti bizzarri, oppure in preda a floridi deliri o allucinazioni. Ci si trova di fronte a persone con disturbi della personalità, anomalie del carattere, ansia e indecisione di fronte alle responsabilità; situazioni molto sfumate e che richiedono un discernimento molto prudente e molto paziente. Per quanto non risolvano ogni problema, già aver chiari in merito i principi richiamati e aver presenti nel loro ordine le

possibilità di comportamento suggerite può essere un aiuto a coloro che sono chiamati alla responsabilità di operare una così difficile valutazione quale quella di ammettere alle nozze soggetti con anomalie di carattere psichico.

La terza sezione del formulario per l'esame dei fidanzati ha titolo *Impedimenti o divieti*. Essa appare alquanto meno articolata di quella dedicata al consenso: sia forse per la oggettiva centralità di questo nel sistema matrimoniale canonico, sia forse perché gli impedimenti positivamente previsti dalla legge (ancorché ragionevoli) si presentano come eventualità statisticamente assai rare. Così, tutta l'indagine sugli impedimenti canonici in senso proprio si esaurisce nelle prime due domande della sezione:

«11. Esistono vincoli di consanguineità tra Lei e il/la fidanzato/a (can. 1091)?
12. Esistono altri impedimenti al matrimonio canonico o divieti alla celebrazione?».

Come è evidente, di uno solo dei dodici impedimenti legali⁴¹ si fa oggetto specifico di domanda, quello della consanguineità, al quesito n. 11. Circa tutti gli altri, si fa generica inchiesta al quesito n. 12, estendendo anzi la ricerca pure agli eventuali divieti (proibenti, quindi, ma non dirimenti) alla celebrazione o almeno all'assistenza alle nozze. Forse anche per questo, il medesimo questionario si preoccupa di precisare, in una nota alla sezione:

«Il parroco è tenuto a fare una prudente indagine circa gli impedimenti e i divieti al matrimonio. Oltre a quelli espressamente indicati, prenderà in esame, in particolare: gli *impedimenti* di: disparità di culto (can. 1086); ordine sacro (can. 1087); voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso (can. 1088); rapimento (can. 1089); delitto di omicidio⁴² (can. 1090); e i *divieti* per: matrimonio misto (can. 1124; cf Decreto generale, 48-52); matrimonio dei girovaghi (can. 1071 § 1, 1°; cf Decreto generale, 46); matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica o è irretito da censura (can. 1071 § 1, 4°-5°; Decreto generale, 43); matrimonio celebrato attraverso procuratore (can. 1071 § 1, 7°)».

Potrebbe apparire singolare che la nota del formulario attiri l'attenzione su impedimenti di diritto positivo, trascurando di accennare

⁴¹ Cf cann. 1083-1094 e, per una presentazione dottrinale, oltre ai manuali di diritto matrimoniale, cf AA.Vv., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano 1989.

⁴² Un'espressione, per la verità, veramente impropria e che non rende in alcun modo ragione del contenuto, nelle sue due forme attuali, dell'impedimento di *crimen*.

ai due che discendono dalla stessa struttura del matrimonio: l'impotenza copulativa di cui al can. 1084 § 1 e il vincolo di un matrimonio precedente, di cui al can. 1085 § 1. La ragione potrebbe essere la seguente: per l'impotenza, che una specifica indagine (cioè un quesito che non prenda spunto da quanto eventualmente dichiarato in modo spontaneo dai nubendi) potrebbe significare la presupposizione che fra i due siano intercorsi rapporti moralmente illeciti, che abbiano portato all'emergere del problema; ma – e soprattutto – perché la capacità (anche copulativa) al matrimonio va presunta e che non c'è ragione di farne indagine specifica a meno che sorga qualche dubbio in merito, nel qual caso si dovrebbe procedere analogamente a come ipotizzato per la presenza di disturbi di carattere psichico. Nel caso dell'impedimento di vincolo, invece, per il fatto che circa esso si indaga già in sede dell'accertamento dello stato libero dei nubendi.

La domanda successiva del formulario fa riferimento al divieto di assistere alle nozze (cf can. 1071 § 1, 6°) di quei soggetti i quali, non già più interessati all'impedimento di età (cf can. 1083 § 1), sono però *minorenni*, ossia al di sotto dei diciotto anni (cf can. 97 § 1); nozze di cui i genitori del minore sono ignari o a cui sono ragionevolmente contrari:

«13. Minori di 18 anni. I Suoi genitori sono a conoscenza delle Sue nozze? Sono contrari?».

Appaiono intuitive le ragioni di questa disposizione: la forte possibilità di una scelta imprudente di un soggetto pur giuridicamente abile e capace⁴³; i contrasti che potrebbero derivare in caso di nozze celebrate all'insaputa o contro il volere di genitori ad esse contrari sulla base di argomenti ragionevoli. L'intervento dell'Ordinario del luogo può favorire una decisione più ponderata e rispettosa di tutte le esigenze e i valori in gioco. Si ricordi che, nel caso di matrimonio concordatario, non può essere trascritto il matrimonio di un infrasedicenne e che fra i sedici e i diciotto anni di età le nozze debbono essere autorizzate dal Tribunale per i minorenni.

Si prende poi in considerazione il caso di coloro che, in precedenza, hanno già *contratto tra loro matrimonio civile*:

«14. Sposati civilmente. Quale è stata la ragione di questa scelta? Perché ora si sposa in Chiesa?».

⁴³ È la preoccupazione che ha fatto stabilire, al Legislatore comune, la disposizione di cui al can. 1083 § 2, per la quale cf art. 37 DGMC.

La ragione di questo tipo di indagine è fare sì che il nuovo matrimonio – che non potrà che essere solo canonico, data la sussistenza di un vincolo civile fra gli interessati – non obbedisca a delle ragioni solo esteriori o di mera convenienza, ma che sia motivato e accompagnato da una rimeditazione del significato cristiano del matrimonio (cf art. 44, n. 1 DGMC). È evidente, infatti, anche se ciò non è formalmente richiamato, che il caso è quello in cui almeno uno dei due contraenti sia cattolico e quindi tenuto alla forma canonica di celebrazione e che l'abbia volontariamente omessa in occasione della precedente celebrazione solo civile.

Si affronta indi il caso di coloro che (anche qui è da supporre: tenuti alla forma canonica⁴⁴) si fossero in precedenza *sposati civilmente con terzi* rispetto al prossimo futuro coniuge:

«15. Sposati civilmente con altri. Ha già ottenuto la sentenza di divorzio? Adempie i doveri naturali derivati dalla Sua precedente unione?».

La ragione di questa indagine (cf art. 44, nn. 2-3 DGMC) è piuttosto evidente, ossia non disattendere degli obblighi naturali contratti nei confronti del coniuge precedente e degli eventuali figli. Per quanto il primo matrimonio non sia per la Chiesa cattolica valido, e quindi riconoscibile come tale nel proprio ordinamento, esso è un dato di fatto che non può essere cancellato nella vicenda dell'individuo. Esso è inoltre fonte per esso di obblighi civili e morali che l'ordinamento canonico in qualche misura riconosce: certo non come propriamente coniugali, ma con quella forma di tutela attenuata prevista nella verifica di cui si tratta: ossia controllare, prima di ammettere a nozze canoniche, che le esigenze di giustizia naturale derivanti da un'unione precedente non siano trascurate. Appare ragionevole che tale forma di tutela sia esercitata anche in rapporto a doveri genitoriali nei confronti di prole (sia riconosciuta che solo naturale) avuta al di fuori di una unione matrimoniale, anche solo civilmente valida, quale ad esempio una mera convivenza di fatto.

L'ultimo quesito del protocollo di esame dei fidanzati concerne la questione particolare della *trascrivibilità del matrimonio concordatario*, preoccupandosi di accertare che non vi siano ostacoli ad essa:

⁴⁴ Non si dimentichi l'importanza di questa precisazione. Per coloro che alla forma canonica non sono tenuti, ad esempio perché non cattolici, il matrimonio civile è normalmente valido e produce l'impedimento di vincolo. Per essere ammessi a matrimonio canonico non basta quindi la semplice verifica contenuta in questo quesito, ma occorre accertare che il vincolo precedente sia cessato: per morte, dichiarazione di nullità o per una delle forme di scioglimento previste dall'ordinamento canonico.

«16. Esistono impedimenti o divieti al matrimonio a norma della legge civile, o alla sua trascrizione?».

Come è noto, oltre alle opposizioni che potrebbero essere sollevate in sede di pubblicazioni civili, la normativa concordataria dichiara espressamente quali siano gli impedimenti alla trascrizione che lo Stato italiano considera inderogabili⁴⁵. Il parroco dovrà badare attentamente che non si presenti qualcuna di queste fattispecie. In caso positivo, dovrà informarne tempestivamente i nubendi, onde evitare che essi si trovino in seguito ignari e impreparati di fronte al rifiuto della trascrizione civile del matrimonio da loro nel frattempo celebrato. Se del caso, poi, occorrerà fare richiesta all'Ordinario per essere autorizzati a celebrare un matrimonio solo canonico; naturalmente, se vi sia una causa proporzionatamente grave e laddove non vi sia la possibilità di rimuovere in tempi ragionevolmente brevi l'ostacolo che si oppone alla trascrizione.

Il verbale dell'esame dei fidanzati si chiude con la sottoscrizione da parte dei nubendi e del parroco, nonché con l'indicazione della data in cui esso venne redatto e con l'apposizione del timbro parrocchiale. Trattandosi di un atto ufficiale è importante curare anche questi aspetti di carattere apparentemente solo formale. Essi hanno in realtà un rilievo anche sostanziale: da parte degli sposi, la sottoscrizione conferma la solennità delle dichiarazioni rese e degli impegni assunti, ma soprattutto attesta della possibilità di attribuzione a loro delle dichiarazioni nell'atto verbalizzate⁴⁶; da parte del parroco, firma e timbro garantiscono dell'autenticità e della pubblicità del documento (cf can. 1540 § 1); la data, infine, non solo costituisce il termine sulla base del quale computare il periodo di validità del documento, ma può anche rappresentare un elemento da valutare in giudizio per verificare, se non il merito della questione, anche solo la buona fede in genere del dichiarante. Ad esempio: se di fronte alla

⁴⁵ Cf l'accordo concordatario del 18 febbraio 1984, art. 8 e Protocollo addizionale, n. 4. In sintesi: la non rispondenza ai requisiti di età richiesta, cosa che avviene per gli infrasedicenni o per i sedicenni non autorizzati dal Tribunale dei Minori; l'interdizione per infermità di mente; la sussistenza di un vincolo coniugale civilmente valido fra i due interessati; gli impedimenti di delitto e di affinità in linea retta, così come configurati dall'ordinamento civile (cf artt. 87 e 88 codice civile).

⁴⁶ Come già ricordato, nei giudizi in merito all'eventuale nullità di matrimonio, si suole, se necessario, sottoporre agli interessati il verbale dell'esame dei fidanzati, per chiedere ragione di eventuali dichiarazioni discordanti rese in quella sede e in quella invece processuale. Questo approfondimento consegue naturalmente al riconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al verbale. A chi scrive è capitato di vedersi recapitare verbali non firmati; oppure di dover accertare – di fronte al diniego del riconoscimento della sottoscrizione – che essa, a suo tempo omessa, era stata apposta in modo apocrifio dal parroco quando richiesto dal tribunale del fascicolo prematrimoniale.

contestazione di quanto dichiarato a suo tempo in sede di esame dei fidanzati in materia di libertà di accesso al matrimonio a chi sostiene ora di esservi stato costretto, costui affermasse che la sua ragione di *aversio* alle nozze e quindi anche la *coactio* che ad esse lo hanno spinto siano insorte successivamente all'esame; e se, anche in base alla datazione certa dell'esame medesimo, si potesse constatare che effettivamente fu così, si avrebbe un elemento a favore della credibilità della parte che dichiara in giudizio. Al contrario, se il suo racconto e la tempistica di esso fossero chiaramente smentiti dalla collocazione cronologica dell'esame nell'arco della preparazione al matrimonio, risultante appunto dall'apposizione della data al documento in parola, è chiaro che le di lui dichiarazioni andrebbero assunte con molto maggiore prudenza.

Conclusioni

Al termine di questa analisi del significato e dei contenuti dell'esame dei fidanzati, si intendono richiamare quelli che appaiono essere i principi di fondo che presiedono a questo adempimento, desumendone gli atteggiamenti più pertinenti con i quali affrontarlo.

Il principio più fondamentale che appare essere alla base dell'esame dei fidanzati è quello della fiducia nella persona e nelle sue capacità razionali, nonché nel metodo del dialogo: presupposti e metodo che appaiono in assoluto come i più adatti ad approfondire e a chiarire le premesse adeguate per decisioni così importanti quali quelle di contrarre matrimonio e di esservi ammessi.

L'atteggiamento che ne deve conseguire è quello del senso di responsabilità da suscitare e da coltivare: nei nubendi, anzitutto, che devono essere resi consapevoli che dalla lealtà e dalla franchezza del loro comportamento possono dipendere non solo la validità giuridica del loro matrimonio, ma anche la sua positiva riuscita in linea di fatto. In secondo luogo, nei pastori, i quali – pur in mezzo alle presenti difficoltà – non debbono rinunciare a esercitare con diligenza, fedeltà e coraggio il loro ufficio. Coraggio che è altra cosa dalla rigidità e dall'autoritarismo, ma che è piuttosto paziente opera di attuazione di un'azione pastorale basata sul rispetto della verità oggettiva, insita nella natura delle cose, e di quelle regole di opportunità dettate dalla disciplina ecclesiale. È ben vero che le norme puramente positive e fondate su ragioni di opportunità potrebbero anche mutare; e, anzi, lo stesso pastore, nelle sedi adeguate, potrebbe far presente l'urgenza e la ne-

cessità delle modifiche che ritiene opportune⁴⁷. Tuttavia, quando egli agisce come rappresentante ufficiale della Chiesa e in riferimento ai casi di persone singole, è tenuto a rispettarle e ad applicarle. Le persone, infatti, che chiedono alla Chiesa di essere ammesse al matrimonio canonico hanno il diritto di essere trattate secondo quelle che sono la dottrina e la disciplina della Chiesa e di trovare nel rappresentante della Chiesa un loro fedele e saggio amministratore.

PAOLO BIANCHI
Piazza Fontana, 2
20122 Milano

⁴⁷ Cf cann. 212 § 3 e 218 circa la manifestazione delle proprie opinioni circa il bene della Chiesa e la comunicazione dei risultati della ricerca e della riflessione scientifica.